CCXXVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 9049

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9049

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 9050

« Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria » **(547)** (*D'iniziativa del senatore Zoli*) (Discussione e approvazione):

AGOSTINO 9051, 9054

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza* . 9052 e *passim*

DE LUCA Carlo 9052

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 9066, 9068

SPEZZANO, *relatore di minoranza* . . . 9051 e *passim*

ZOLI 9051, 9052, 9053

« Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti » **(101)** (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 9072

LUSSU 9071

MERLIN Angelina 9072

MINIO 9072

PEZZINI 9085

Interrogazioni:

Annunzio 9087

Relazioni:

Presentazione 9050

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge:

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (863).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

6ª *Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » (304-*B*);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

« Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre » (430-*B*), d'iniziativa del senatore Cermignani;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera » (784);

« Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio » (801), d'iniziativa del deputato Fanfani;

« Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (832).

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato » (860), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato » (854), d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare » (855), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia, previo parere della 2ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie » (708-B), d'iniziativa dei deputati Restà e Segni. (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » (856), d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (857), d'iniziativa del deputato Chiaramello, previo parere della 2ª Commissione;

« Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi » (859), previo parere della 1ª, della 2ª e della 9ª Commissione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Zotta ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato » (232-B).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Data l'urgenza, il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria » (527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zoli: « Norme per il pagamento

delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria ».

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per un'eccezione pregiudiziale. Come loro sanno, l'articolo 81 della nostra Costituzione precisa che « ogni altra legge che importa nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». È indiscutibile che questa legge rappresenta delle nuove spese e quindi dei nuovi aggravi ed è anche certo che non è stabilita la fonte per potervi far fronte. Si potrebbe obiettare che esiste già uno stanziamento in bilancio, e ciò è vero. Bisogna però precisare che lo stanziamento esistente in bilancio è fatto in rapporto alle vigenti leggi; lo stanziamento cioè è stato fatto per il pagamento in rapporto alle leggi 12 maggio 1950 e 21 ottobre 1950. Modificando il sistema di pagamento, aggravando quindi la somma da dare ai proprietari a titolo di indennità, evidentemente non ci si può più servire dello stanziamento del bilancio o quanto meno possiamo continuare a servircene limitatamente alle leggi 12 maggio e 21 ottobre 1950. Poichè con questa legge si modifica il sistema e si crea un aggravio, rientriamo nei limiti dell'articolo 81 della Costituzione e, pertanto, chiedo all'onorevole Presidente di voler disporre il rinvio della discussione in attesa che si provveda allo stanziamento per le maggiori spese cui si va incontro con questa legge.

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 66 del Regolamento, nella proposta di sospensiva avanzata dal senatore Spezzano possono parlare non più di due senatori a favore e due contro.

ZOLI. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. La eccezione del senatore Spezzano è priva di fondamento, perchè non è affatto vero che con questa legge si modifichi il sistema, la legge non fa altro che rendere possibile una più rapida applicazione del sistema. Questo per quel che riguarda la parte generale della legge. Vi è però una modificazione per quanto stabilito da questa legge e quello stabilito dalle leggi fondamentali, se si tien conto di quelle che sono le eventuali variazioni tra lo stato di consistenza del momento dell' accertamento dell' imposta patrimoniale e oggi.

Ma nessuno ci dice che queste modificazioni siano in più, è il senatore Spezzano che parte dal concetto che le modificazioni siano in più, ma niente esclude che per esempio nel 1947 ci fosse un bosco in pieno taglio e nel 1951 questo bosco sia stato tagliato. In questo caso vi sarebbe una variazione in meno.

Quindi manca assolutamente la possibilità di sostenere che vi sia un aumento di spesa. D'altra parte noi sappiamo — è accennato anche nella relazione — che le somme che sono state stanziate sono risultate largamente esuberanti, quindi non solo c'è il margine per coprire questa possibile, ma non sicura differenza in più, ma c'è un margine superiore.

Un ultimo punto a favore della tesi del senatore Spezzano potrebbe essere quello del pagamento degli interessi, ma siccome è previsto che gli interessi si pagano in titoli, evidentemente la legge, oltre ad indicare la maniera con cui far fronte alle spese, indica anche la fonte di copertura. Ecco perchè l'eccezione del senatore Spezzano è assolutamente priva di fondamento.

AGOSTINO. Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. A prescindere da quella che è la sostanza delle varie norme, è certissimo che per la legge attuale non si pagano interessi decorrenti dalla data di presa di possesso dei beni, ma si pagano quelli decorrenti dalla data della liquidazione delle indennità.

Nell'articolo 6 della proposta di legge è specificato che si debbano pagare questi interessi e che si debbano emettere i relativi titoli; questi titoli rappresentano naturalmente

dei debiti, debiti che assume lo Stato. In ordine a questi debiti nuovi, non contemplati dalle leggi in atto, a me sembra che vi sia un onere maggiore per lo Stato. (*Interruzione del senatore Zoli*).

I debiti dello Stato in conseguenza di questo articolo 6 vengono ad essere aumentati. Che lo Stato abbia del denaro non vi è dubbio, ma che il suo danaro debba essere impiegato per titoli specifici, questa è un'altra cosa. Sono pertanto favorevole alla proposta di sospensiva del senatore Spezzano.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Che vi siano degli stanziamenti in bilancio per il pagamento di queste indennità è pacifico ed è stato riconosciuto anche dai proponenti della sospensiva. Che questi pagamenti siano dovuti per il titolo di cui al disegno di legge è anche chiaro e limpido. Che lo Stato abbia previsto il pagamento dell'indennità con legge è del pari pacifico. Che le modalità di pagamento, che sono la conseguenza necessaria e naturale di questa condizione di diritto chiara e limpida, costituiscano un impegno per lo Stato, si può sostenere per ragioni di parte, ma non per ragioni di serietà e di equità. È logico che lo Stato, se promette un pagamento, deve soddisfare i suoi debiti, come qualunque cittadino privato.

Credo pertanto che si debba respingere l'eccezione, senza riserbo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. In merito alla osservazione del senatore Agostino sulla mancanza di copertura, faccio osservare che la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire in proposito alla 8ª Commissione il suo parere. Pregherei la Presidenza di farne dare lettura.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore di maggioranza a dare lettura del parere della Commissione finanze e tesoro.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. La Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire alla nostra Commissione il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva:

1) per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione prevista nell'articolo 3 lettera *c*) occorrerebbe precisare che il reddito imponibile va determinato anche in relazione all'età del bosco rispetto al taglio normale in quanto il semplice riferimento ai redditi dominicali non avrebbe alcun significato;

2) il termine di quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sembra troppo breve; senza una notifica personale occorrerebbe almeno un mese;

3) nel terzo comma dell'articolo 3 sarebbe opportuno precisare che oltre alla dichiarazione attestante la mancanza di atti di opposizione, deve essere presentato il certificato ipotecario, con la prova di pagamento e dello svincolo della imposta straordinaria sul patrimonio;

4) nell'articolo 4 sarebbe opportuno precisare che il pagamento degli interessi di mora in titoli, va fatto con gli opportuni arrotondamenti.

Nulla da osservare per quanto riguarda onere finanziario a carico del bilancio statale ».

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. L'onorevole De Giovine può rappresentare autorevolmente la Commissione dell'agricoltura, ma non quella finanze e tesoro. Del resto nel parere letto non si parla della copertura.

PRESIDENTE. Non se ne parla esplicitamente.

Metto ai voti la proposta di sospensiva del senatore Spezzano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Signor Presidente, io non passerò all'esame di merito, perchè l'ampia elaborazione tecnica che è stata fatta dalla Commissione sul disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare non richiederebbe più l'intervento del presentatore.

Soltanto, siccome gli onorevoli relatori di minoranza hanno detto nella loro relazione di aver compreso i motivi che sono sotto questa proposta di legge, mi incombe l'obbligo di fare una breve dichiarazione. Io vorrei cioè dare un consiglio ai colleghi: di non essere troppo furbi, perchè molte volte, a voler fare i troppo furbi, si corre il rischio di essere... lasciamo andare, non occorre che dica la frase con parole esatte. (*Commenti*).

D'altra parte l'onorevole Spezzano non doveva dimenticare che, in occasione della discussione delle leggi base, cioè particolarmente della legge sulla Sila ed anche della legge stralcio, io non ricordo se pubblicamente, ma certo privatamente, egli ebbe a compiacersi con me dell'atteggiamento che io avevo tenuto in quelle occasioni a favore della legge, e non contro la legge. Sono in quella linea anche ora, e non c'è in me nessuna incoerenza. La mia relazione lo dimostra, ma siccome sembra che non sia stata compresa, mi corre l'obbligo di dire qualche parola.

La ragione della presentazione di questo disegno di legge è esclusivamente una ragione di carattere quasi morale. Io presentai, di fronte al ritardo che interveniva nel pagamento delle indennità dei beni che erano stati espropriati e presi in consegna dagli enti di riforma, un'interrogazione per sapere come mai a questi pagamenti non si procedeva regolarmente. Il Ministro dell'agricoltura, molto cortesemente, fornì tutte le spiegazioni del caso, dalle quali risultò che vi erano alcuni motivi di ordine tecnico che impedivano il rapido pagamento.

Ora, io ritengo che lo Stato debba dare l'esempio ai cittadini dell'onestà...

ASARO. Però dovrebbe darlo sempre!

ZOLI. Sempre, siamo d'accordo; però, se accadesse che non lo dà novantanove volte, non c'è nessuna ragione per cui non lo debba dare almeno la centesima volta. Lo Stato deve dare un esempio di moralità, e far di tutto per farlo. E per ciò occorre perfezionare il sistema. Qual'era il sistema che era stato studiato? Si diceva: l'indennità viene commisurata a quello che è l'accertamento definitivo dell'imposta sul patrimonio. Siccome tale accertamento dell'imposta sul patrimonio ritarda, e non ritarda quasi mai, onorevole Spezzano, per codpa del contribuente, ma per necessità di ufficio e a volte per il diritto del contribuente di difendersi in sede contenziosa, avveniva ed avviene che per il fatto che non veniva accertato un debito del contribuente per l'imposta sul patrimonio non veniva pagato il credito del contribuente stesso. Solo di fronte a questa necessità di soddisfare l'impegno assunto da parte dello Stato mi permisi di proporre come prima cosa che mantenendo lo stesso criterio di accertamento in base all'imposta sul patrimonio si istituisse un sistema più rapido. Vi è poi una seconda parte della proposta: si deve pagare quello che si compra, quello che si riceve, non una cosa diversa. Sempre per il fatto che ci si riferiva al 1947, la commisurazione del prezzo non era fatta in realtà in molti casi in funzione del valore del fondo al momento della consegna, ma del valore che il fondo aveva precedentemente.

Mi sono permesso di proporre di tener conto delle variazioni. Infatti a mio avviso se i fondi sono stati migliorati non vi è nessuna ragione di non tenerne conto. I fondi possono essere stati degradati e non c'è nessuna ragione che non se ne tenga conto, anche qui per una ragione di giustizia e di umanità. Terzo punto. Lo Stato era in ritardo nel pagamento delle indennità, da quando i fondi sono stati presi in consegna; non c'è nessuna ragione che non vengano pagati gli interessi, e cioè che lo Stato faccia come avrebbe fatto qualsiasi cittadino. Queste sono le ragioni, onorevole Spezzano e onorevole Grieco, le ragioni semplici ed oneste che hanno determinato la presentazione del disegno di legge. Lei, senatore Spezzano, sorride, forse perchè ritiene che l'onestà non possa esistere. Ritengo invece che

l'onestà debba essere il modo di vivere dello Stato e di tutti i cittadini. Ad ogni modo apprenderò con molto piacere da lei quali sarebbero le ragioni per cui ho presentato questo disegno di legge. Quella che ho detto è stata la sola ragione. E detto questo non ho che da aggiungere che approvo pienamente quella che è stata l'elaborazione tecnica per il disegno di legge — troppo schematica — che avevo presentato ripeto al solo fine che lo Stato dia ai cittadini un esempio di correttezza e di onestà. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non mi posso considerare un furbo, forse sono un semplice se non un semplicione, (*commenti*), particolarmente alla stregua del testo Zoli e del testo della Commissione. Ho letto attentamente il testo Zoli e ho letto attentamente il testo della Commissione ed ho l'impressione che qualcosa vi sia nel testo della Commissione che possa nuocere non solo al contribuente ma anche e particolarmente agli assegnatari. In atto noi abbiamo degli scorpori già compiuti, degli scorpori già esauriti. Giacchè gli scorpori vi sono stati, occorre applicare le leggi e le leggi soltanto.

Perciò, attraverso l'esame delle leggi, e partendo dalla Carta costituzionale, io cercherò di domandarmi anzitutto, e di domandare agli altri, se quello che si fa aggrava la posizione dello Stato, aggrava la posizione dei concessionari.

L'articolo 44 della Costituzione è stato tema di discussioni. A rigore, stando all'articolo 44, quando i beni immobili superino una determinata estensione, vanno ridotti, per esigenze di giustizia sociale. Ma, a rigore, non si tratta qui della normale espropriazione, la quale richiede un'indennità adeguata; si tratta di scorporo, di una riduzione dei beni immobili per patrimonio immobiliare di determinate persone, per fini sociali. Ma lasciamo stare. In un determinato momento il legislatore, in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione, ha detto: « Dobbiamo scorporare, dobbiamo ridurre, ma dobbiamo anche pagare ». Vi sono state due leggi che intendo rispettare, perchè io sono un legalitario, pur essendo di sinistra: quando vi sono le leggi, voglio attingere ad esse, allo spirito e alla lettera stessa, e far sì che vengano rigorosamente applicate. La prima legge è quella del 1950, n. 230, portante per titolo: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori Jonici contermini ». Allora la legge era a contenuto territoriale ristretto. Successivamente si volle lo stralcio di quella che sarebbe stata e che dovrebbe essere l'ampia riforma fondiaria, e si emanò la legge 21 ottobre 1950, n. 841, portante per titolo: « Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini ». Vennero stabiliti dei termini in ordine alla durata delle operazioni di scorporo. Questi termini più o meno prolungati vennero alfine osservati. Avvennero gli scorpori, cui si deve anche il nome di espropriazioni. Venne stabilito — queste sono le norme che particolarmente mi interessano — come dovessero indennizzarsi gli espropriati o scorporati; venne stabilito altresì che i beni scorporati avessero destinazioni individuali precise: che determinate categorie di persone dovessero dividersi i terreni scorporati e pagarli. Si disse ancora, e leggerò le disposizioni, che i rapporti giuridici tra gli enti di riforma e gli assegnatari dovessero consacrarsi in appositi contratti di natura privata, cui si diede il nome di vendita. Leggo — ed è opportuno che faccia questo — le disposizioni dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230: « L'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ».

Quando venne redatta la legge 21 ottobre 1950, n. 841, si inserì un articolo 18, inerente ancora all'indennità ed al modo di liquidazione di essa. Tale articolo dice: « L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni a decorrere dal terzo eser-

cizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e la decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè quanto altro potesse occorrere per l'emissione dei titoli stessi ».

Come si vede, per quanto riguarda la determinazione delle indennità, con le due leggi richiamate si è fatto esplicito riferimento al sistema adottato dal legislatore in materia di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio; ed oggi si ha un testo unico, che riguarda appunto detta imposta, e porta la data del 9 maggio 1950, n. 203, cioè una data anteriore alla legge sulla Sila e, naturalmente, anche alla legge stralcio.

Il legislatore, quindi, in occasione dell'una e dell'altra legge, stabilì che i criteri dovessero essere quelli fissati in materia di determinazione dei valori, ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio. È interessante questo, perchè la legge sull'imposta progressiva tiene presenti tutte le possibilità, ed è ancora in atto; e attraverso di essa si fissano i valori, si determinano gli imponibili. Vi sono le Commissioni censuarie, vi sono i tecnici, gli specializzati, i quali vi sanno dire al millesimo quanto si debba pagare.

In occasione della legge del 1950 e delle leggi anteriori, si è tenuto presente che in Italia vi è un catasto particellare e vi è un catasto geometrico e che vi sono delle regioni in cui il catasto particellare opera ancora, ed altre in cui invece opera il nuovo catasto geometrico.

Orbene, se si ebbe riguardo ai criteri fissati dalla legge in materia di imposta progressiva sul patrimonio, e se detta imposta viene accertata in base a questa legge, che oggi è il testo unico del 9 maggio 1950, per quale motivo attualmente si vuole qualcosa di diverso? Dimostrerò che si vuole qualcosa di diverso. Ma per quale motivo io mi preoccupo di questo qualcosa di diverso? Perchè mi preoccupo sia come cittadino, sia come tutore degli assegnatari. Gli assegnatari hanno ben interesse a fare applicare la legge attuale in ordine alla determinazione delle indennità. Perchè? Perchè l'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il quale si applica anche in materia di scorporo, recita testualmente così: « I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera debbono essere assegnati ai lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici, o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia. La famiglia di tali lavoratori della terra e la capacità professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'articolo 1 lettera *a*) del penultimo comma della legge 24 febbraio 1948, n. 114 ». E l'articolo 18 dice: « L'assegnazione è fatta con contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato della indennità di espropriazione corrisposta al proprietario. Il computo degli interessi sarà fatto al tasso del 3,50 per cento. La rateizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale ».

Interessa gli assegnatari la nuova legge, perchè gli assegnatari, i quali attraverso il contratto di vendita con l'Ente devono diventare proprietari dei vari terreni scorporati, devono pagare un prezzo il quale, tra l'altro, comprenda la indennità di espropriazione; di modo che, se questa indennità di espropriazione, attraverso la legge, venisse ad essere diversa — maggiore certamente — da quella determinata attraverso la legge sulla progressiva patrimoniale, è ben evidente che l'indennità medesima verrebbe accresciuta e costituirebbe un maggior peso per il compratore assegnatario. Ma vi è questa preoccupazione effettiva? Mi risponde il senatore Zoli che, demandandosi al Ministro dell'agricoltura la liquidazione — e questo per l'uno e per l'altro organo può essere indifferente — e avendosi riguardo a qualcosa che allora non venne previsto, alla variazione di catasto dei terreni (catasto particellare una volta, cata-

sto geometrico attualmente) non è possibile che si liquidi qualcosa di più.

Sono un ignorante io in materia, però vi è un articolo della proposta di legge nel testo della Commissione che mi preoccupa; l'articolo 4:

« Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

« È fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

« L'istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto, deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione dei nuovi catasti.

« Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

« La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione, ecc. ecc. ».

Quindi, attraverso questo articolo 4, può darsi che i proprietari espropriati non si contentino delle liquidazioni fatte alla stregua della legge 9 maggio 1950, e dicano: si tenga presente il nuovo catasto, il catasto geometrico; il Ministero dell'agricoltura liquidi di più. Quindi vogliono, attraverso questo articolo 4, qualcosa di più; sempre che a loro giovi, chiedono che non si tenga presente quanto si disponeva con la legge 12 maggio 1950 e con quelle successive, ma si tengano presenti gli eventi successivi, e si dia qualcosa di più.

Se il nuovo catasto giova a loro, mentre il vecchio catasto esistente al tempo dell'espropriazione non giovava, è intuitivo che loro si avvalgano di questo vantaggio per chiedere l'aumento dell'indennità. Chi paga questo aumento dell'indennità? Noi diciamo: paga lo Stato, e noi vogliamo che lo Stato non paghi di più di quanto venne stabilito con le leggi definitive.

Ma ci preoccupiamo, ripeto, particolarmente degli assegnatari, i quali debbono pagare l'indennità. Ora, questa indennità maggiorata non è consentita. Non dobbiamo dettare la norma noi, espressione del potere legislativo, perchè, in ordine ai rapporti non esauriti, verremmo a commettere qualcosa di palesemente ingiusto, verremmo a spezzare l'eguaglianza fra cittadini, perchè i nuovi assegnatari verrebbero ad essere più aggravati rispetto ai vecchi. Quindi il principio dell'eguaglianza, il quale deve presiedere sempre all'attività legislativa, verrebbe ad essere spezzato.

Non si può far nulla peraltro giuridicamente. Questo di più non si può chiedere, nè si può ottenere. Dato che a questa legge, inevitabilmente, non si vuole, ne si può, dare efficacia retroattiva, bisogna avere riguardo ai diritti quesiti dei destinatari dei beni, di coloro i quali siano diventati assegnatari, di quelli ancora i quali sono diventati compratori. Queste leggi hanno dei destinatari ben determinabili. Quei lavoratori diretti i quali si trovino in quelle determinate condizioni, in quei determinati territori, hanno il diritto di ottenere l'assegnazione, e quelli che abbiano ottenuto l'assegnazione hanno il diritto di tradurre formalmente l'assegnazione in contratto di vendita, ove i prezzi sono determinati attraverso dei criteri certi. Di modo che, da quando sono state pubblicate le leggi, da quando sono state compiute le operazioni di scorporo, da quando sono stati identificati i soggetti meritevoli di assegnazione, da quando gli assegnatari sono stati determinati, da quando vi sono stati i contratti di vendita, i

compratori, assegnatari, destinatari originari, hanno il diritto di far sì che venga applicata la legge del tempo. L'indennità non può essere aumentata, perchè nel loro patrimonio si è acquisito il diritto di pagare il prezzo, alla stregua di quei criteri fissati dalle leggi del 1950, n. 230 e 841.

Dicono i contraddittori: non vi è questo pericolo. Però l'articolo 4 lo lascia intravedere. Ma vi è qualche altra cosa: vi sono gli interessi, di cui non si parlava prima, quelli fra la data dell'immissione in possesso dell'ente e la data delle liquidazioni dell'emissione dei titoli. Gli interessi, dice la legge attuale, vanno pagati mediante dei mezzi cartolari, mediante l'emissione di altri titoli. Ad ogni modo, se lo Stato paga un'indennità con gli interessi a partire dall'immissione in possesso, la somma pagata verrà dallo Stato chiesta in rimborso agli assegnatari? Dirà esso agli assegnatari che il prezzo va costituito, oltre che da quei famosi due terzi dei miglioramenti, anche da questo ammontare dei titoli che lo Stato paga? Mi dice il senatore De Giovine: no; mi dice il Ministro: no. Orbene, noi abbiamo questa preoccupazione...

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. Ma c'è la legge!

AGOSTINO. C'è però la preoccupazione che questa legge in discussione dica tutto il contrario. Noi non sappiamo che cosa possano fare gli organi esecutivi, i quali sono i più pericolosi; badate, gli organi esecutivi non sono dei giuristi, sono degli elementi mnemonici, automatici, che a volte operano attraverso la parola della legge la più stridente, la circolare, ecc. Dobbiamo avere la sicurezza assoluta che effettivamente gli assegnatari titolari dei diritti, nel cui patrimonio sono entrati questi beni specifici di cui alle leggi n. 230 e n. 841 del 1950, non paghino un soldo di più di quanto sarebbe stato determinabile attraverso le leggi medesime e con i criteri della legge sulla progressiva patrimoniale.

Sia generoso lo Stato ulteriormente verso gli scorporati; paghi lo Stato a loro; e non sarebbe giusto che pagasse un soldo di più. Ma non pensi lo Stato minimamente di alterare lo stato giuridico delle cose in ordine agli assegnatari, sia che abbiano concluso già il contratto di compravendita sia che non lo abbiano ancora concluso.

DE LUCA CARLO. Ma come si fa a modificare un contratto senza la volontà dell'altra parte?

AGOSTINO. Caro collega De Luca, ella è un valente avvocato.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. È un giurista, non un avvocato!

AGOSTINO. ...e sa bene che i contraenti non possono violare un contratto, ma sa bene anche che il legislatore a volte può compiere le massime iniquità, può rompere i contratti, può dire che è nero quello che è bianco.

DE LUCA CARLO. Io questo non lo so, onorevole Agostino; non l'ho saputo mai e non lo so neanche oggi, sebbene ella oggi lo affermi con tanta sicurezza. (*Commenti. Richiami del Presidente*).

AGOSTINO. In ogni modo, se il mio discorso è stato eccessivo, se è stato superfluo, può giovare tuttavia che dei punti interrogativi siano stati posti, in modo da poter essere risolti, ed in modo che non si giunga ad un aggravamento della situazione giuridica degli assegnatari. Gli assegnatari hanno diritto di attingere alla legge del 1950, n. 230 ed alla legge del 1950, n. 841, ed hanno eventualmente il diritto, anche di fronte agli enti di riforma, di dire: io vi debbo pagare quello che è determinabile attraverso la progressiva sul patrimonio, non un soldo di più.

Se lo Stato vuol pagare di più attraverso questa legge — il collega Cianca dice che non dovrebbe farlo — paghi pure, ma non turbi la situazione patrimoniale di tanti derelitti, di contadini i quali hanno la legittima aspettativa di conseguire quei terreni su cui debbono profondere il proprio sudore.

Questo dovevo dire e non aggiungerò altro. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, nella relazione di minoranza si fa anzitutto cenno al sistema di pagamento rapportato ai coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria e si fanno degli appunti al riguardo. Sarà bene chiarire che cosa rappresentano tali coefficienti tradotti sul terreno pratico, e cioè: i coefficienti della Commissione censuaria centrale variano secondo le classi dei terreni e sono i risultati di un approfondito esame delle varie zone: infatti essi sono determinati secondo le varie zone agrarie per qualità di coltura e natura dei terreni. Il valore assegnato a questi si divide per il reddito dominicale a ettaro e si ottiene così il coefficiente che ha la funzione di determinare, moltiplicato per il reddito, il valore da assegnare ai terreni ai fini della patrimoniale e quindi ai fini della determinazione del prezzo di espropriazione. È da tener presente poi che i valori medi del 1946-1947 furono stabiliti nel rapporto da uno a venti rispetto al 1938, mentro ora sono circa da uno a sessanta volte. Il coefficiente unico di duecentoquaranta volte già proposto dall'onorevole Spezzano avrebbe dato nella maggior parte dei casi risultati maggiori di quelli che si ottengono dall'applicazione dei coefficienti della Commissione censuaria centrale che variano da caso a caso. Le classificazioni dei terreni costituenti le singole proprietà sottoposte a scorporo sono fissate esclusivamente dal catasto e non dalla volontà di proprietari, per cui è semplicemente assurda l'ipotesi che nella determinazione dei prezzi di espropriazione, così come è detto nella relazione di minoranza, i terreni assegnati ai contadini passerebbero tutti di prima categoria, mentre i terreni non espropriati figurerebbero nelle più basse categorie. I terreni restano quelli che sono, cioè secondo le classifiche per categorie di qualità determinate dal catasto, sia che passino agli assegnatari sia che restino ai proprietari, e proichè i dati catastali sono identici sia che debbano essere utilizzati per la determinazione dell'imposta patrimoniale progressiva sia che debbano servire alla determinazione del prezzo di esproprio ed ugualmente unici i coefficienti.

Lo scopo della legge Zoli per le zone in cui è in conservazione il nuovo catasto è di dare facoltà al Ministro dell'agricoltura di determinare il valore dei terreni anche prima della definizione delle pratiche per l'accertamento della patrimoniale. Pratiche spesso non definite per controversie nate nell'accertamento dei cespiti mobiliari e soprattutto per la diversa consistenza dei terreni nei confronti dei dati catastali. La questione più grossa nasce per le zone dove non è ancora in conservazione il nuovo catasto, ma non vi è nulla di immorale e di meno che equo in quello che la legge si propone di fare. Dai diligenti, scientifici accertamenti eseguiti dall'ente di riforma, in tutto poi coincidenti con i dati del nuovo catasto che man mano va applicandosi, in alcune zone, specialmente in Calabria, si è trovato che molti proprietari possedevano quantità di terreno superiori, ed a volte di parecchio, a quelle che, secondo il vecchio catasto, avrebbero dovuto possedere.

Ne è venuto di conseguenza, e ciò è da mettere nel necessario rilievo, che sono state espropriate un numero di ditte molto maggiore di quelle che sarebbero state espropriate se si fosse tenuto presente soltanto il vecchio catasto. E questo in base agli accertamenti fatti dagli Enti di riforma, completamente identici e conformi agli accertamenti fatti già dal nuovo catasto, il quale, se non è ancora in conservazione in quelle zone, è già d'altra parte un fatto compiuto.

Ora è logico e giusto che nel calcolo delle indennità di esproprio si tenga conto delle superfici effettivamente espropriate e non di quelle che si presumeva di poter espropriare. Se non lo facesse la nuova legge lo farebbero indubbiamente le Autorità giudiziarie alle quali si rivolgerebbero gli assegnatari, perchè nessuno può pretendere di prendere più terreno e di pagarne una quantità minore. Inutile sarebbe aggiungere poi che, dove gli Enti hanno espropriato maggior quantità di terreno, hanno naturalmente formato una maggiore quantità di poderi, per cui ogni assegnatario paga la quantità di terreno che effettivamente ha ricevuto e non un prezzo maggiore, che sarebbe corrispondente ad una quantità di terreno che egli non riceve. Quindi, da questo punto di vista, nessun aggravio, in nessun caso, potrà mai esservi per gli

assegnatari. In definitiva il metodo di pagamento meccanico, automatico, non è abbandonato dalla nuova legge Zoli, perchè il prezzo di espropriazione resta sempre determinato dal prodotto dei coefficienti censuari per gli imponibili catastali, solo che varia la quantità degli imponibili in relazione alla quantità effettiva dei terreni espropriati. Il riferimento per il calcolo dei valori ai dati catastali esposti nei decreti di espropriazione, anzichè a quelli del 1947, è giustificato anche dal fatto che nel concordare l'imponibile per l'applicazione dell'imposta straordinaria patrimoniale, gli espropriati possono essere indotti ad accettare o promuovere elevamenti delle qualità e classi di cultura dei terreni espropriati. E ciò perchè, agli effetti dell'applicazione dell'imposta, gli uffici fiscali possono scostarsi dal catasto 1947 ogni qualvolta ritengono non conformi alla realtà le risultanze catastali. Quindi noi avremmo piuttosto un caso di aggravamento di pagamento di indennità, a volerci riferire esclusivamente ai dati della patrimoniale, piuttosto che una riduzione, perchè gli enti di riforma si riferiscono esclusivamente ai dati del nuovo catasto applicato in anticipo, ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, anche per le zone dove vige il vecchio catasto. Le indennità previste nei decreti di espropriazione sono in realtà le vecchie indennità commisurate al nuovo Catasto sia per le qualità dei terreni, sia per la loro estensione effettiva. E poichè le assegnazioni di poderi sono state fatte successivamente ai decreti di espropriazione, nessuna variazione di prezzo vi può essere sia per gli argomenti a cui ha accennato nella sua interruzione il senatore De Luca, sia per il fatto che i contratti di concessione portano il prezzo definitivo e quindi al di là di tale prezzo, in nessun caso, potrà mai andarsi. Vi è inoltre da notare un'altra cosa importante: che cioè molti terreni nel 1947 non figuravano iscritti nel catasto rustico essendo a quel tempo stagni, laghi, palude, ecc. Se si dovesse risalire al 1947 non potrebbe attribuirsi alcun valore agli effetti della patrimoniale e in conseguenza anche l'espropriazione, in mancanza di possibile determinazione dell'indennità, potrebbe non esser valida e moltissimi terreni che in catasto non figuravano affatto ai fini del reddito dominicale, si sarebbero dovuti escludere. D'altra parte è logico, se anche non è giusto, che molti proprietari non si sono mai presa la pena di recarsi agli uffici catastali per denunziare le esatte estensioni dei loro terreni e tanto meno le variazioni in meglio da pascoli a seminativi o a colture più pregiate. Per tale ragione la Commissione ha previsto l'articolo 8, per cui questi proprietari saranno ugualmente sottoposti all'imposta progressiva sul patrimonio nello stesso tempo che si riconosce loro il diritto al pagamento degli stessi terreni espropriati dagli enti di riforma. La determinazione degli assi patrimoniali, e quindi delle quote di scorporo, è stata effettuata sulla base delle risultanze catastali rilevate all'atto della compilazione dei piani di espropriazione e questo è assolutamente legittimo. Disattendere in sede di indennizzo a tali risultanze potrebbe equivalere ad inficiare nella loro essenza i decreti di esproprio. Nè noi possiamo derogare a quella che è la legge sull'espropriazione, legge fondamentale dello Stato: chi espropria deve pagare quello che toglie, e poichè nei decreti è stata determinata la quantità e la qualità dei terreni è chiaro ed evidente che il prezzo da offrire deve essere corrispondente a quella quantità e a quella qualità. In caso contrario le conseguenze che ne deriverebbero appaiono evidenti: o le espropriazioni potrebbero ritenersi illegittime, o lo Stato potrebbe esser chiamato a pagare la differenza tra l'indennizzo corrisposto ed il valore del terreno espropriato secondo l'entità del medesimo assunta e descritta nel decreto di esproprio. Per quanto riguarda poi la correlazione tra gli indennizzi e l'imposta straordinaria patrimoniale, il disegno di legge in esame, contrariamente a quanto affermato nella relazione di minoranza, prevede all'articolo 8 che gli uffici distrettuali delle imposte dirette possono, entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di liquidazione dell'indennità, eseguire i necessari adeguamenti esercitando la facoltà di rettifica delle risultanze catastali ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 2 maggio 1950, n. 230.

In proposito voglio richiamare l'attenzione del senatore Agostino sulla possibilità offerta dall'articolo 4 ai proprietari di ricorrere ad

una speciale commissione per vedere elevati i valori dei loro terreni a seguito dell'applicazione del nuovo Catasto per dire che in realtà tale facoltà è destinata a restare priva di effetti pratici, sia perchè, sostanzialmente, i decreti di esproprio, come dicevo, hanno già tenuti presenti gli accertamenti del nuovo Catasto, sia perchè non ci sarà proprietario che per effetto dell'articolo 8 si andrà ad offrire in bocca al fisco per pagare nuove maggiori quantità di imposta progressiva sul patrimonio di fronte allo scarsissimo utile rappresentato dai titoli che si offrono a pagamento su quelle eventuali differenze. Per quanto concerne poi l'articolo 6 del disegno di legge, vano è dire che le indennità si sarebbero dovute corrispondere all'atto della pubblicazione dei decreti, perchè ciò è stato reso impossibile, sia per la mancata definizione dell'imposta straordinaria patrimoniale per quasi tutti gli espropriati, sia per le difficoltà che oggi appunto si intendono rimuovere.

Per contro sta di fatto che, a causa del mancato pagamento, molti proprietari espropriati si sono già rivolti ai Tribunali i quali hanno giudicato per principio generale di legge, che non starò qui a richiamare, che le indennità e gli interessi sono dovuti dal momento in cui è stata fatta l'espropriazione. La norma in esame mira invece a far sì che tali interessi non siano dovuti dalla data del decreto di espropriazione, bensì dal momento della presa di possesso dei terreni, cioè da quando il proprietario ha effettivamente perduto i frutti del fondo espropriato, senza riceverne alcun indennizzo. L'ipotesi fatta nella relazione di minoranza di un indebito arricchimento non sussiste affatto: solo in alcuni rari casi i proprietari hanno continuato a far propri, anche dopo la data dell'esproprio, i frutti del fondo; e ciò è dovuto soprattutto all'impossibilità per gli enti di prendere nello stesso momento il possesso di tutti i terreni e di poterli condurre. Ed in tali casi con l'articolo 6 si è stabilito che gli interessi decorrono soltanto dall'anno successivo a quello in cui il proprietario ha perduto i frutti e l'ente ha cominciato a farli suoi. Quindi nel caso in cui i frutti dell'annata agraria in corso siano stati usufruiti dal proprietario, la norma in esame stabilisce che gli interessi decorrono dall'inizio dell'annata agraria successiva. Nessuna via traversa per favorire gli espropriati, ma semplicemente l'applicazione nei loro confronti di una norma di diritto comune, con la restrizione evidente del pagamento in titoli e non in contanti, il che naturalmente non ha rappresentato un vantaggio.

AGOSTINO. Sono gli enti che debbono pagare, mai lo Stato.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. A questo riguardo c'è invece da aggiungere che continuando a procrastinare il pagamento delle indennità — e tale differimento, come si è visto, è da imputarsi a ragioni esclusivamente tecniche — lo Stato finirebbe per doversi accollare un onere per interessi pari a circa cinque milioni di lire giornaliere. In altri termini gli interessi sono dovuti per legge, nè c'è da discutere su questo anche perchè l'Autorità giudiziaria ci darebbe certamente torto. Al più presto paghiamo questi interessi — e li paghiamo in titoli non in contanti — e meglio sarà perchè ciò rappresenta un vantaggio evidente per lo Stato.

Per quanto riguarda gli assegnatari, mentre con le norme in esame si mira ad impedire di addebitar loro prezzi di terreni riferiti a qualità non rispondenti a quelle esposte nei decreti di esproprio, occorre ricordare che il prezzo globale di assegnazione, tra costo del terreno e costo delle opere di trasformazione, è sempre rapportato non già all'effettiva somma spesa dagli enti di riforma, cioè dallo Stato, ma alla capacità economica delle singole famiglie assegnatarie. Voi sapete che fu votato un ordine del giorno Medici-Grieco, il quale affermava appunto che non bisognava far ricadere sugli assegnatari quello che si veniva effettivamente a spendere per spese di trasformazione e di acquisto, ma soltanto una spesa che fosse all'incirca pari al valore del fondo trasformato e consegnato all'assegnatario, e che fosse per questi sopportabile. Siccome, come abbiamo detto poc'anzi, nei contratti di vendita agli assegnatari tutto questo lavoro di valutazione è già avvenuto ed è stato tradotto in un determinato prezzo, va da sè che non ne deriverà alcuna variazione in più e quindi nessun nuovo carico.

Per concludere, il nuovo metodo di determinazione dell'indennità di esproprio, mentre nulla innova circa il sistema e la misura di valutazione dei terreni espropriati, quali vennero stabiliti dalle leggi fondamentali di riforma, ha il solo scopo di rendere sollecite le operazioni di liquidazione, devolvendo al Ministero dell'agricoltura alcuni adempimenti meccanici, in quanto restano fermi in ogni caso, per evitare ingiustizie, errori o compiacenti aggiornamenti, i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione.

Non si froda, nè si intende regalare niente a nessuno, si prendono a metro di valutazione i valori unitari stabiliti ai fini dell'imposta patrimoniale (che poi sono i valori del catasto moltiplicati per i coefficienti degli enti censuari), e si evita che lo Stato, differendo ulteriormente la liquidazione, veda accrescersi ogni giorno di più l'onere degli interessi passivi. In definitiva poi nelle somme stanziate a suo tempo furono appunto previste tutte le possibili variazioni in più che sarebbero derivate dal fatto di dover tener presenti i dati attuali del catasto: quindi nessun nuovo aggravio finanziario e nessuna necessità di ricorrere a nuovi stanziamenti.

Il senatore Agostino e il senatore Spezzano che sono calabresi, appartenenti cioè ad una zona in cui ancora in gran parte è in vigore il vecchio catasto, possono benissimo prendersi la briga di esaminare in confronto i dati del vecchio catasto con quelli riportati dai singoli decreti di espropriazione e vedranno che questi dati corrispondono invece perfettamente ai dati del nuovo catasto: ciò per un lavoro precedente che è stato fatto dagli enti di riforma. Questo ha rappresentato senz'altro un vantaggio e non uno svantaggio, in quanto si è voluto evitare che terreni degradati finissero per essere pagati come coperti da piantagioni. Molti terreni sono stati infatti indiscriminatamente disboscati, privati di alberi e piante. (*Interruzione del senatore Agostino*). Noi applichiamo i dati secondo le risultanze effettive e, poichè nei decreti di esproprio e nei verbali di possesso si è fatta constatazione dello stato dei terreni, trattandosi di terreni nudi noi applichiamo i coefficienti riferentisi a terreni nudi e non, per esempio, a boschi; altrettanto dicasi per i vigneti che non sono più vigneti, per gli uliveti che non sono più uliveti, ecc. ecc.

Non ho altro da aggiungere, e credo che ormai sia chiarito come nessun vantaggio si sia voluto concedere ai proprietari dal momento che nel procedere ai decreti di espropriazione e nei verbali di possesso, anche nei posti in cui si conservava ancora il vecchio catasto, sono stati tenuti presenti i dati effettivi che sono poi quelli del nuovo catasto. Ancorandoci senz'altro alla patrimoniale, poichè gli uffici finanziari cercano evidentemente d'aumentare i valori del terreno sfruttando ogni appiglio che si riferisce agli impianti fatti, noi avremmo finito con pagare di più. Quanto poi agli interessi, essi sono sempre dovuti come frutti civili e se non li avessimo pagati in titoli avremmo corso il rischio di pagarli in contanti, con aggravio maggiore per lo Stato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, il titolo dimesso e modesto del disegno di legge in discussione, nella realtà copre una materia rilevante, grave e ricca di conseguenze economiche che, probabilmente, assommano a miliardi. Io penso che i colleghi debbano prestare la loro massima attenzione per vedere ciò che si nasconde dietro il disegno di legge, e sono dovvero dolente di non vedere qui l'onorvole Zoli, il quale si stupiva del mio sorriso ironico quando parlava di semplicità e di onestà. Mi auguro che legga il resoconto e così dalla lettura apprenda quello che non sente dalla mia viva voce.

Per valutare la portata, e capire l'intimo significato del provvedimento in esame, bisogna fare un cammino a ritroso, bisogna stabilire ed accertare quale è stato l'atteggiamento del Governo e della maggioranza allorchè si discussero le leggi 12 maggio e 21 ottobre 1950, legge Sila e legge stralcio, quale fu il nostro atteggiamento in rapporto al sistema generale delle due leggi ricordate.

E qui credo necessario ricordare a quei colleghi che l'abbiano dimenticato o a quelli che non facevano parte dell'altra legislatura che, discutendosi la legge Sila e la legge stralcio,

da parte nostra, si sostenne che nessun indennizzo fosse dovuto, perchè non trattavasi di ordinaria e comune espropriazione, ma di quella speciale prevista e voluta dall'articolo 44 della Costituzione, che, secondo la interpretazione dei più noti giuristi, dall'Esposito al Baschieri, non consente indennizzo.

Per quanto riguarda poi la cessione delle terre sostenemmo l'enfiteusi ocatta, ed aggiungemmo che l'assegnazione ai contadini doveva essere assolutamente gratuita. In quella occasione ebbe grande successo e risonanza una frase dell'onorevole Grieco, e cioè che la concessione gratuita dovesse considerarsi come un atto di riparazione e di solidarietà nazionale verso i contadini che, per secoli, erano stati sfruttati e beffati.

Si respinsero in quella circostanza tutte le nostre richieste e si impose l'attuale sistema, basato su un principio rigido, preciso e che non può consentire interpretazioni più o meno equivoche: l'indennità da pagare ai proprietari per l'esproprio deve essere « pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio».

Noi facemmo delle critiche al sistema e l'onorevole Salomone scrisse nella sua relazione di maggioranza: « le indennità sono calcolate con un sistema meccanico, prendendo come base la valutazione stabilita ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio », ed aggiunse: « La meccanicità del sistema porta ad una maggiore semplicità nella procedura di accertamento ».

Nel suo discorso (atti parlamentari a pagina 13489) dopo aver riaffermato quanto sopra, specificava: « Noi abbiamo bisogno di operare presto, di operare con certezza, con semplicità, al di fuori ed al di sopra di tutte le possibili contese giudiziarie che sono la vera piaga del nostro Paese ». Identiche affermazioni l'onorevole Salomone fece in una conferenza in un teatro di Catanzaro. Egli sa con quanta acrimonia quegli avvocati che egli chiamò « legulei » si scagliarono contro di lui. Evidentemente i « legulei » non si scagliavano contro l'onorevole Salomone per questioni di forma, ma per serie e gravi quistioni di interesse economico; si scagliavano contro lo onorevole Salomone perchè, fin da allora, gli agrari, al servizio dei quali i legulei sono, prevedono la possibilità che, un giorno, persone autorevoli, come il senatore Zoli, avessero potuto proporre una disposizione di legge.

Avendo ricordato l'onorevole Salomone, è dovere di ricordare l'onorevole Medici, che con l'onorevoe Salomone costituisce un *tandem* perfetto come Presidenti di Commissione dell'agricoltura e come Ministri. L'onorevole Medici si esprimeva testualmente così: « La legge in questa materia è espressamente rigorosa e precisa. Essa stabilisce anche un metodo completamente nuovo, che giuristi eminenti hanno chiamato rivoluzionario per la determinazione dell'indennità. Infatti questa non sarà determinata caso per caso, ma con metodo meccanico, ed è per doverosa cortesia verso i colleghi che ho recato qui i dati che stabiliscono la misura dell'indennizzo ».

Siamo nel 1950 e già esistevano quei dati che oggi sarebbe impossibile accertare!!

Ora io mi domando: il sistema meccanico, l'operare presto, l'operare con semplicità; perchè si vogliono cancellare? e d'altro canto perchè oggi si vuole il caso per caso che si voleva evitare?

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. No, no.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevole De Giovine, vedrà che quello che dico è confermato dalla sua relazione.

A tutto ciò noi opponemmo: « mentre l'onorevole Medici loda il sistema del pagamento come celere e di facilissima attuazione, nella realtà esso si presta a perdite di tempo e soprattutto a facili imbrogli ». E specificavamo: « nel disegno di legge si prevede che l'indennità di espropriazione sarà pari al valore stabilito dall'imposta progressiva sul patrimonio, ma non sono accertate le categorie per le singole proprietà di qualsiasi agrario. La cosa è ancora più difficile » (ed è il caso che oggi si vorrebbe regolare), « dove vige il vecchio Catasto ». E concludevamo: « Per cui, nella migliore delle ipotesi, i terreni assegnati ai contadini passerebbero tutti come di prima categoria, mentre i terreni non espropriati figurerebbero delle più modeste categorie: si verificherebbe cioè una vergognosa speculazione ».

Stando così le cose sorge spontanea la domanda: perchè, oggi, si vuole dimenticare e rinnegare tutto quello che, non oltre 4 anni fa, veniva lodato e imposto? Sbagliava allora la maggioranza, o sbaglia oggi?

Che abbiano sbagliato l'onorevole Segni e il collega Salomone, illustri avvocati, poco male; ma, onorevole Medici, avrebbe sbagliato anche lei, che deve insegnare queste cose, e ciò è grave. Io penso però che non si tratti di errore.

Andiamo perciò alla ricerca del senso profondo di questo contrasto.

Premesse queste considerazioni generali, esaminiamo brevemente il merito del provvedimento. E ripeto che, nonstante il titolo dimesso, si vuole disporre di contrabbando una maggiore indennità a favore dei proprietari espropriati. Questa, onorevole De Giovine, non è una mia invenzione. Lo ha scritto lei, nella relazione pubblicata, dove è consacrato: « La nuova legge mira solo a togliere le sperequazioni che sarebbero derivate dalla vecchia legge, con una maggiore aderenza ai casi concreti ».

Ed allora, dove vanno a finire il sistema meccanico, la semplicità, l'automaticità? « Togliere le sperequazioni con una maggiore aderenza ai casi concreti significa, infatti, introdurre quel « caso per caso » che si volle escludere, invece, con le due leggi del 1950 ».

Quali gli effetti economici di questo provvedimento?

L'onorevole Zoli ha detto che vi è la possibilità ma non vi è la certezza di un aumento. L'onorevole De Giovine, semplificando, ha detto che vi potrà essere il caso del terreno che figurava a vigneto nel 1947 e che, nel 1950, non era più vigneto, o del terreno che figurava a bosco nel 1947 e che, nel 1950, non era più bosco. Ma, onorevole De Giovine, ella ha dimenticato che questi casi non si possono verificare, o, al massimo, rappresentano la famosa mosca bianca. È noto, infatti, che la legge Sila espropriava i « terreni suscettibili di trasformazione », e naturalmente erano suscettibili di trasformazione quei terreni che non erano stati ancora trasformati. Evidentemente, se al Catasto un terreno figurava a vigneto, era trasformato e quindi era esente dallo esproprio.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza.* Appunto per questo sono stati tenuti presenti i dati del nuovo Catasto!

SPEZZANO, *relatore di minoranza.* Arriverò anche a questo, onorevole collega.

Stando così le cose, è evidente che queste mosche bianche non esistono, o, se esistono, sono rarissime. Ma se non esistono mosche bianche, ve ne sono molto moleste e luride, e sono gli agrari che, per secoli, sono stati sistematicamente evasori fiscali favoriti dal vecchio catasto ed oggi vorrebbero invece il nuovo catasto solo per poter realizzare maggiori indennità.

Infatti che cosa si verificherebbe, applicando questa legge? Creeremmo due pesi e due misure, odiosi sempre, odiosissimi in modo particolare in questo caso; due pesi e due misure perchè il vecchio catasto sarebbe servito solo ai fini dell'accertamento del valore dell'imposta progressiva sul patrimonio mentre, per stabilire il valore degli immobili per l'indennità da pagare ai proprietari, entrerebbe in campo il nuovo catasto. Due pesi e due misure odiosi perchè si concreterebbero in un utile a favore di coloro che profittando del vecchio catasto (e lei sa, onorevole De Giovine, che il vecchio catasto è quello del 1806) per circa 150 anni hanno frodato non solo l'imposta progressiva sul patrimonio del 1947, ma tutte le imposte relative alla proprietà. Vi sono casi-limite davvero stomachevoli che dimostrano la gravità della cosa. Eccone uno: il mio comune, Acri, in provincia di Cosenza, figura esteso 11.200 ettari, mentre il nuovo catasto ha accertato che è esteso ben 22 mila ettari, cioè il doppio. I proprietari, per secoli, hanno pagato per imposta fondiaria circa la metà di quello che avrebbero dovuto pagare. Onorevoli colleghi, dimenticate voi che molti proprietari sono sfuggiti all'esproprio, uscendo dalle maglie della legge Sila esclusivamente perchè il vecchio catasto registrava una estensione minore di quella realmente posseduta? e sono sfuggiti attraverso mille modi: la diversa intestazione, la voltura non avvenuta, l'accertamento del nuovo catasto non in vigore, ecc. Senatore Salomone, ricorda lei, nella sua qualità di presidente della Commissione parlamentare di controllo dell'Ente Sila, quanti ri-

corsi sono stati presentati, per sostenere che non doveva essere applicato il nuovo catasto ma il vecchio? Eppure l'onorevole Zoli, che è tanto scaltro, abile ed intelligente, e che difficilmente cade in trappola, oggi è stato tanto ingenuo quanto imprudente.

SPALLINO. È impossibile! (*Ilarità*).

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Pare che sia impossibile, e pure oggi è caduto in trappola. L'onorevole Zoli infatti ha detto che il suo disegno di legge è impostato soprattutto su ragioni morali. Allo stato così non è. E proprio per moralizzare la cosa abbiamo presentato un emendamento con il quale chiedidamo che, qualora venga applicato il nuovo catasto ai fini del pagamento delle indennità, debba applicarsi pure ai fini dell'accertamento dell'imposta patrimoniale. Abbiamo precisato altresì che, fino a quando non verrà accertato il valore ai fini dell'imposta patrimoniale con le norme di questa legge, e non con le norme della legge del 1947, il pagamento delle indennità di esproprio è sospeso.

Mi auguro che gli onorevoli colleghi vogliano accogliere questo nostro emendamento, diversamente i due pesi e le due misure resterebbero in aperta violazione di ogni più elementare principio morale.

I colleghi che parteciparono alla discussione della legge Sila, ricorderanno che noi avevamo proposto (l'ultima trincea nella quale combattemmo!), che l'indennità di esproprio fosse inferiore del 10 per cento al valore accertato ai fini dell'imposta patrimoniale progressiva. L'onorevole Segni respinse questa nostra richiesta affermando che essa era immorale in quanto disse, « è inconcepibile che lo Stato fissi due diversi valori, uno come creditore, e l'altro come debitore ». Fu semplice per noi servirci di questo concetto di moralità portato dallo onorevole Segni per dire che era altrettanto immorale il sistema proposto dal Governo, con il quale l'indennità era aumentata del 10 per cento in rapporto al valore stabilito per l'imposta patrimoniale progressiva. Quella nostra eccezione venne accolta, tanto che nella legge 12 maggio 1950 e in quella 21 ottobre 1950 è stato fissato il principio che l'indennità deve essere pari al valore stabilito ai fini dell'imposta patrimoniale

Onorevoli colleghi, perchè quello che venne definito immorale nel 1950 oggi non lo è più? Come spiegate ciò?

Siate coerenti, non vi chiediamo altro: giudicate sempre con uno stesso metro, con una stessa misura.

Vorremmo ricordarvi anche che ciò che dite resta scritto nei verbali del Senato, così come vi è scritto quello che è stato detto nel 1950.

Voi avete scelto il criterio morale, ebbene noi vi diciamo: proprio alla stregua di quegli stessi princìpi morali, dovete rigettare oggi questo disegno di legge, o comunque, in estrema ipotesi, se lo accettate dovete stabilire che anche il valore ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio deve essere accertato con il nuovo sistema. Ma, intendiamoci bene onorevoli colleghi, dovete stabilire che il nuovo sistema vada applicato non per la sola proprietà espropriata, ma a tutto il patrimonio del proprietario, questo è il senso preciso del mio emendamento.

La proposta di legge è pericolosa per un altro principio: quello dell'articolo 6, secondo il quale, gli interessi debbono essere pagati dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati, mentre alla stregua dei princìpi generali, il prezzo avrebbe dovuto essere pagato dalla data di pubblicazione del decreto di esproprio. Questa norma è perfida, perchè, accettandola, accetteremmo, per via traversa, un altro principio giuridico che si è già cercato di far passare di contrabbando, in altra occasione, per il quale fino a quando non è stato pagato il prezzo, il proprietario espropriato, anche se non è più nel possesso giuridico delle terre, continua a far propri i frutti. È una questione seria, ed economicamente molto rilevante (si parla di 6 miliardi in un anno). Discutendo il bilancio dell'agricoltura del 1953, noi la ponemmo al Ministro onorevole Salomone, il quale ha risolto il quesito, dicendo che, non essendo stato pagato il prezzo, il proprietario ha diritto di far propri i frutti. Il problema è ancora insoluto dall'Autorità giudiziaria che è stata al riguardo investita della cosa.

Se noi oggi approvassimo l'articolo 6 per via traversa risolveremmo questa grave que-

stione giudiziaria, la quale invece deve essere risolta dalla Magistratura.

Ma la norma dell'articolo 6 è pericolosa sotto un altro aspetto, infatti, approvandola, in quale situazione ci verremmo a trovare il giorno (che noi ci auguriamo non lontano, ma che tutto ci fa prevedere di là da venire) in cui saremo chiamati a discutere la legge di riforma generale fondiaria? Evidentemente creeremmo un precedente pericolosissimo per l'avvenire. Anche sotto questo aspetto dobbiamo, dunque, opporci a questo disegno di legge.

Del resto quali sono le giustificazioni che sono state portate in Commissione e che oggi sono state qui ripetute a sostegno del provvedimento? È stato detto che, se non si approvasse, vi sarebbe una vera e propria impossibilità a liquidare le indennità di espropriazione. Ebbene, onorevoli colleghi, il Ministro dell'agricoltura, non oltre 5 o 6 mesi fa, rispondendo all'interrogazione del senatore Zoli, non ha parlato di impossibilità, ma semplicemente di difficoltà. E non vi è dubbio che tra difficoltà ed impossibilità vi sia una differenza concreta. Che non vi sia impossibilità lo dimostra poi questo fatto: allorchè l'onorevole Zoli presentò la sua interrogazione erano stati liquidati appena 383 casi, cioè erano stati pagati appena 383 proprietari per la terra loro espropriata, per un miliardo e 800 milioni. Dopo appena sei mesi — forse per la solerzia dell'onorevole Medici e, in tal caso, non possiamo che congratularci con lui — i 383 casi sono saliti, niente di meno, a 1287, cioè si sono quadruplicati e il miliardo e 800 milioni è salito a 10 miliardi, cioè si è quintuplicato. Dunque nessuna impossibilità, se mai delle difficoltà e difficoltà che si possono superare, come dimostra il fatto che molte sono state già superate.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non tutti. Quelli sono i casi di facile soluzione.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Vedrà che sul « non tutti » le verrò incontro. Gli onorevoli colleghi non debbono poi dimenticare che molte indennità non sono state pagate proprio per la condotta degli aventi diritto che mentre vogliono il pagamento delle indennità non vogliono pagare l'imposta progressiva sul patrimonio! Infatti il ritardo e la difficoltà della liquidazione nella maggior parte dei casi sono da addebitare ai proprietari espropriati i quali, presentando ricorsi contro le revisioni effettuate dagli uffici fiscali ai fini dell'imposta patrimoniale o non presentando (peggio ancora) le prescritte denunzie, hanno creato i motivi del ritardo e i motivi delle difficoltà. Dunque, se noi oggi accettassimo questo sistema, verremmo ad aumentare le indennità a favore di coloro i quali, anche in questa occasione, cercano di eludere le leggi fiscali.

Ed ecco un'ultima considerazione che non può lasciare indifferente la sensibilità dei colleghi. Prima di questo disegno di legge vi fu una certa manovra nel chiuso del Ministero dell'agricolutra (non era Ministro l'onorevole Medici allora). Si erano date cioè disposizioni agli enti di pagare le indennità, violando le disposizioni della legge, al fine, si disse, di evitare sperequazioni. Qualche ente cercò di pagare, ma il Ministero del tesoro intervenne dapprima verso il Ministero dell'agricoltura e successivamente in modo diretto verso i sindaci degli Enti, avvertendoli che sarebbero stati ritenuti responsabili se avessero firmato mandati di pagamento fuori o contro i termini legali. Il Tesoro ha scritto testualmente in questi termini: « Il principio generale, sancito in maniera inequivocabile dalla legge, è che la somma, considerata ai fini della determinazione dell'imposta progressiva sul patrimonio, avrebbe dovuto essere corrisposta quale indennità di esproprio, e quindi che questa ultima avrebbe dovuto riferirsi alle condizioni e qualità dei terreni alla data del 28 marzo 1947 ».

Dopo questa rigida interpretazione del Ministero del tesoro venne presentato il disegno di legge che oggi noi discutiamo.

Esaurita la discussione di merito debbo insistere su una questione di diritto già svolta brillantemente dal collega Agostino, e che si riallaccia ad un emendamento da me già presentato.

La questione può così essere enunciata: i contadini assegnatari o aspiranti all'assegnazione in forza delle leggi 12 maggio 1950 e 21 ottobre 1950 quali diritti hanno acquisito? Bisogna distinguere fra assegnatari ed aspiranti assegnatari. Questi hanno una aspettativa di diritto che deve essere conforme alle di-

sposizioni di legge, perchè sorge per l'appunto dalle leggi le quali stabiliscono che l'indennità deve essere « pari al valore accertato ai fini dell'imposta patrimoniale ». Nessuna modifica è consentita, anzi ogni modifica è vietata dalle più elementari norme di diritto. Però, volendo fare l'avvocato del diavolo, mi si potrebbe obiettare: i contadini che non sono ancora assegnatari e quindi non hanno ancora stipulato il contratto, hanno solo una aspettativa di diritto e, come tale, potrebbe questa aspettativa non essere tutelabile legalmente. La tesi è discutibile, ma i colleghi avvocati e giuristi mi insegnano che la maggioranza degli scrittori dice che è tutelabile anche l'aspettativa del diritto.

Ma posso fare anche grazia di questa aspettativa di diritto e porre un'altra domanda: è vero o no che sono già stati stipulati decine di migliaia di contratti definitivi di assegnazione, cioè veri e propri contratti di vendita da parte degli enti ai contadini? Questi contratti possono essere modificati da una sola parte? Certamente no. Debbo ricordare a me stesso che un contratto può essere sciolto o modificato solo dalle parti che lo hanno formato.

Di conseguenza voi non potete riversare il maggior prezzo che pagherete per indennità di esproprio sul contadino assegnatario. Se lo faceste questi avrebbe il diritto di ricorrere alla Autorità giudiziaria e non esiste in Italia un solo magistrato il quale possa dar ragione all'Ente, che, così, avrebbe violato e modificato il contratto.

Rispondo adesso all'interruzione dell'onorevole ministro Medici: non tutti i casi possono risolversi con le vigenti leggi.

È vero, e noi in Commissione, poichè non volevamo fare della sterile opposizione, abbiamo fatto una proposta concreta. Abbiamo detto: è anche possibile che vi siano 10, 20, 30 casi per i quali le vigenti norme di legge non possono essere applicate. Ebbene, sospendiamo la discussione del provvedimento in esame, aspettiamo che il Ministro dell'agricoltura, esperite tutte le pratiche espletabili ci dica i casi che non si sono potuti liquidare, ed allora discuteremo il disegno di legge.

Anche questa nostra proposta conciliativa, che sospendeva il provvedimento senza pregiudicarlo, è stata respinta. Mi pare dunque che sia giusto il nostro allarme, e non meno giusto il nostro emendamento con il quale chiediamo in modo esplicito che anche l'aumento dell'indennità non possa nè indirettamente gravare sugli assegnatari definitivi nè sugli aspiranti. Per quanto esposto, ho motivo di ritenere che l'emendamento verrà accolto.

Concludendo è opportuno chiedersi: questo disegno di legge è un fatto isolato? No, onorevoli colleghi, abbiamo purtroppo una lunga esperienza, e possiamo dire che il disegno di legge è uno dei tanti anelli di una lunga catena che comincia con la legge del 21 marzo 1953, con la quale, dimenticando ogni norma di diritto, venne abolito il domicilio effettivo e stabilito il domicilio fiscale per l'opposizione al pagamento delle indennità, mettendo in serie difficoltà i Comuni che debbono difendere i loro diritti di uso civico non nel lunogo ove la terra è situata, ma nel luogo ove il proprietario ha il domicilio fiscale. Fa parte di questa catena la legge che aumenta la quota di riserva a favore dei figli, l'altra che estende i benefici dell'azienda modello anche alle aziende zootecniche; ne fa parte ciò che avviene ormai da anni per la legge di riforma generale fondiaria, della quale sempre si parla, ma della quale nulla di concreto si vede; ciò che, in questi giorni ignobilmente si manovra per rinviare ancora la riforma dei contratti agrari.

È giusto concludere, pertanto, che tutta la delicatezza, tutta la attenzione, tutta la generosità è riservata ai ricchi; per i contadini, per coloro che dovrebbero avere la terra invece, c'è il pugno di ferro, la durezza, la negazione non soltanto di quello che è stato vagamente promesso, ma per giunta di quello che è stato consacrato in precise disposizioni di legge.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, noi non possiamo votare favorevolmente alla legge che faremo uscire dal chiuso del Parlamento, e porteremo a conoscenza dei contadini i quali, così avranno un altro motivo per giudicarvi e condannarvi. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori,

il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge di iniziativa del senatore Zoli, e ne espone brevemente le ragioni.

La prima è la seguente: che l'indennità bisogna pagarla, e bisogna pagarla non caso per caso, onorevole Spezzano, nè cambiando il sistema. Ed è proprio per questo motivo che il Governo dichiara di accettare quegli emendamenti e quelle integrazioni che, anche provenendo dalle sinistre, saranno accolti, a dimostrazione della verità del mio assunto. Il mio assunto mi sembra semplice e chiaro: non si tratta di stabilire una indennità caso per caso, ma di applicare in tutti i casi lo stesso metro, anche quando, essendo sopraggiunti dei fatti materiali prima non conosciuti, si deve mettere l'autorità dello Stato nelle condizioni di corrispondere la giusta indennità che deve sempre essere — e uso le parole del senatore Spezzano — eguale ai valori stabiliti ai fini dell'imposta patrimoniale.

Ora, se si deve pagare l'indennità, se si deve mantenere inalterato il sistema, si deve anche tener conto delle intervenute variazioni catastali nel periodo tra la data di applicazione dell'imposta patrimoniale e quella di pubblicazione dei piani di esproprio, e cioè si deve tener conto della stessa situazione catastale sulla base della quale è stata determinata la quota di espropriazione. Queste variazioni possono essere state determinate dal fatto che ad un vecchio catasto descrittivo, onorevole Agostino, e non particellare, come ella ha detto, è stato sostituito un catasto geometrico particellare, onde le espropriazioni si sono effettuate secondo dati di superficie che al tempo dell'applicazione dell'imposta esattamente non si conoscevano.

E dal punto di vista strettamente storico-politico vorrei osservare, ad un cultore di storia del Mezzogiorno, quale è l'eminente collega Spezzano, che nel passato non aveva importanza la superficie, perchè le imposte, nel regno borbonico, non si pagavano in base alla superficie, ma in base all'accertamento di quello che era il canone di fitto. Ecco perchè scoprire oggi che il comune di Acri ha una superficie maggiore di quella accertata in un tempo anteriore ha pochissima importanza ai fini del giudizio morale, visto che lei ama questa parola, senatore Spezzano.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Fino al 1860!

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dal 1860 in poi, come ella sa, l'imposta è stata riferita ad un catasto descrittivo per moltissimi comuni della Calabria. Il catasto geometrico particellare — ed ella me ne ha fatto domanda come sindaco di Acri — non è ancora entrato in funzione. Ecco perchè mi viene in mente la frase di una tragicommedia di Shakespeare, e cioè: « Molto chiasso per nulla ». Mi sembra che in realtà si siano drammatizzate delle situazioni che non sono tali. Però, siccome tutti desideriamo capir bene fino in fondo, e siccome in questa materia non è facile capire, anche per coloro che sono addottrinati, io cercherò di aiutare me stesso in una esplicazione che sia aggiuntiva a quella, mirabile per chiarezza, che ha fatto il senatore De Giovine, che ringrazio.

Ora, si tratta di formulare una legge che attui una perequazione: che non vi siano, cioè, due pesi e due misure, ma che ci sia un peso ed una misura eguali per tutti. Ora, dice l'onorevole Spezzano: il Ministro dell'agricoltura è venuti qui, sei mesi fa, e ci ha detto che pagare l'indennità con l'attuale sistema era soltanto difficile, ma non impossibile, tanto è che, da 376 proprietari liquidati, siamo saliti a 1.287. Ciò era ed è vero per un numero grandissimo di casi, per i quali non sorge alcuna questione e, quindi, non occorrerebbe, per essi, un nuovo strumento giuridico: trattasi dei casi in cui le situazioni catastali considerate, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria patrimoniale, sono risultate identiche a quelle esposte nei piani di espropriazione. Ma vi sono casi come il seguente: uno stagno da pesca, ricoperto di acque salmastre, è stato bonificato dopo il marzo 1947 ed è stato epropriato come terreno seminativo perchè così allibrato in catasto. Possiamo noi pagare quel seminativo come valle da pesca, che, non essendo soggetto ad imposta patrimoniale, avrebbe un valore zero? Evidentemente no.

Potrei dire tante altre cose, ma la sostanza politica che interessa il Senato è essenzialmente la seguente: si vuole evitare un aggravio per gli assegnatari e una evasione fiscale da parte dei proprietari. Noi vogliamo evi-

tare l'uno e l'altro. Siamo qui per dare quelle congrue garanzie che salvaguardino gli assegnatari da carichi indebitamente alti, anche per non deludere quell'aspettativa giuridica e sociale di cui ha parlato il senatore Spezzano. Che, poi, i proprietari debbano pagare in base alla valutazione che serve loro per l'indennità, è un fatto essenziale ed il disegno di legge Zoli lo regola all'articolo 8 in maniera per me sufficientemente chiara. Però, siccome il senatore Spezzano ed altri suoi colleghi hanno presentato un articolo aggiuntivo, che nel primo comma mi sembra pleonastico, e noi non vogliamo neanche dare l'impressione di voler sfuggire ad una doverosa precisazione, il Governo, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge Zoli, nel testo della Commissione, dichiara di accettare sia l'emendamento che esclude ogni aggravio per gli assegnatari, sia l'emendamento che evita qualsiasi evasione fiscale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

I senatori Spezzano, Grieco, Fantuzzi, Ristori, Agostino e Negri hanno presentato il seguente emendamento:

« Premettere al testo del disegno di legge il seguente articolo:

" La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dalla presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente nel prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato " ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento penso che sia opportuno dare mandato alla Commissione di inserire in sede di coordinamento, tale emendamento, nel punto più opportuno.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. Sta bene.

PRESIDENTE. Con questa intesa metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Spezzano ed altri e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 1 a 5 del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Nella ipotesi in cui i terreni — ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 — siano stati espropriati:

a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto già in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione,

i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato articolo 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;

b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

È fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto.

Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennità ai sensi del precedente articolo 1, con deduzione delle somme già corrisposte per lo stesso titolo.

Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendente di finanza, sono nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.

Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennità di espropriazione indicata nei decreti ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

(*È approvato*).

PRESIDENTE Prima di mettere ai voti l'articolo 6, faccio presente che nello stampato si è incorsi in un errore materiale, e che pertanto, nelle ultime parole, anzichè « legge 11 novembre 1922, n. 70 », deve leggersi: « legge 11 febbraio 1952, n. 70 ».

Si dia lettura dell'articolo così corretto.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennità di trasferimento di cui all'articolo 49 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennità, la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

(*È approvato*).

Art. 8.

La facoltà di rettifica delle risultanze catastali previste dall'articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, può essere esercitata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro un anno dalla data di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale del provvedimento di determinazione delle indennità di espropriazione e riferirsi anche alla estensione dei terreni espropriati.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Giustarini ed altri hanno proposto di aggiungere, dopo l'articolo 8, il seguente articolo 9:

« Le norme della presente legge si applicano anche per l'accertamento del valore ai fini della imposta progressiva sul patrimonio.

« Il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non sia stato definitivamente accertato, con le norme di cui alla presente legge, il valore ai fini della imposta progressiva sul patrimonio ».

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIOVINE, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento Spezzano, poichè la prima parte dell'emendamento, che noi accettiamo, è compresa già nella prima parte dell'articolo 8, essendo la legge 9 maggio 1950, n. 203, proprio quella sulla patrimoniale progressiva, noi potremmo aggiungere come secondo capoverso la seconda parte dell'emendamento stesso.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Ritengo di non poter accettare.

PRESIDENTE. A mio avviso, la questione potrebbe essere così risolta: si potrebbe lasciare l'articolo aggiuntivo attualmente in esame come articolo 9, inserendo in esso, come primo comma, l'articolo aggiuntivo approvato prima dell'articolo 1, la cui collocazione — come il Senato ricorderà — è stata rimessa alla decisione della Commissione in sede di coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito, salva sempre la facoltà della Commissione di procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

L'articolo 9 risulterebbe quindi così formulato:

Art. 9.

La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dalla presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente nel prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.

Le norme della presente legge si applicano anche per l'accertamento del valore ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

Il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non sia stato definitivamente accertato, con le norme di cui alla presente legge, il valore ai fini della imposta progressiva sul patrimonio.

Metto ai voti l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordando ancora una volta che la Commissione dovrà procedere al coordinamento formale del disegno di legge, pongo ai voti il disegno di legge stesso nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti » (101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti ».

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. A me pare che affrontando la discussione di questa legge, che riguarda, secondo il principio, lo spirito della nostra costituzione democratica, la parte migliore dei cittadini che si sono sacrificati per ridare all'Italia dignità, libertà e vita civile, che non sia sufficiente la presenza al banco del Governo dell'onorevole Ministro del tesoro. Non già perchè egli non rivesta tutta l'importanza e l'autorità sedendo a quel posto, ma perchè a me sembra che per una legge di questo genere, in cui non è solo implicato il Tesoro dello Stato, ma la democrazia uscita dalla Resistenza, sia moralmente e politicamente necessaria la presenza, poichè non è possibile avere il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno che è impegnato per i lavori all'altro ramo del Parlamento, del Vice Presidente del Consiglio onorevole Saragat, con il quale possiamo oggi essere in contrasto su molti problemi, ma che indubbiamente appartiene alla Resistenza; oppure, quando la presenza del Vice Presidente del Consiglio non fosse possibile, quella del Ministro delegato ai rapporti tra Governo e Parlamento, anch'egli appartenente alla schiera della grande Resistenza.

È necessario che sia qui il più qualificato rappresentante del Governo uscito dalla Resistenza e espressione dei valori morali per cui l'Italia antifascista ha combattuto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tutti i desideri espressi nell'Aula del Senato hanno sempre una legittimità: tale legittimità non intendo certamente negare al desiderio espresso dal senatore Lussu. Devo, tuttavia, far presente che il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente Saragat sono impegnati nella discussione in corso presso l'altro ramo del Parlamento. D'altro canto, essendo presente il ministro Gava ed essendo rappresentato il Ministro dell'interno dal Sottosegretario Bisori, ritengo che si possa ugualmente iniziare la discussione del disegno di legge. Al riguardo, rilevo che se, invece, la discussione stessa venisse sospesa, occorrerebbe tenere seduta anche nella giornata di sabato e di domenica, ritardando così la chiusura dei lavori che dovrebbe terminare martedì prossimo.

Dichiaro prtanto aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare l'onorevole Merlin Angelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, questo disegno di legge, per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti, è stato finalmente tratto dalle secche in cui si impigliano spesso le nostre leggi, le più attese da chi ha sete di giustizia, e ne è stata tratta col notevole siluro, costituito dagli emendamenti del Governo e più precisamente del signor Ministro del tesoro.

Ma questa legge ha avuto un altro potere, quello di ridestare in me ricordi lontani e vicini, che il tempo non potrà mai sopire. Di questi ricordi, uno è particolarmente vivo, ed è quello di un Congresso, il primo Congresso internazionale dei perseguitati politici di tutta l'Europa, tenuto a Parigi nell'aprile del 1947. Dei parlamentari qui presenti, erano stati delegati l'onorevole Minio ed io.

Ricordo il primo giorno in cui si aprì quel Congresso. Era la domenica di Passione e noi, ancora con i segni delle sofferenze recenti, andammo all'Arco di Trionfo a deporre una corona sulla tomba del Milite ignoto, simbolo del martirio di tutti i popoli del mondo, della prima e della seconda guerra mondiale; ci sentivamo tutti vittime di quei contrasti, che noi socialisti designamo col nome di lotta di classe, insiti nella società economica attuale, e che sacrificano sui campi di battaglia innocenti creature, come pure coloro che vogliono tenere accesa la fiaccola della libertà, della pace, della giustizia, dell'amore fra gli uomini. Ricordo che allora noi, miseri, reietti fino a qualche anno prima, prigionieri nelle carceri e nei campi di concentramento, confinati nelle isole ed esiliati in Paesi stranieri, passammo sotto l'Arco di Trionfo e ricevemmo l'onore delle armi dell'esercito francese.

Altro ricordo di quei giorni: la nostra visita e la deposizione di un'altra corona al Mont Valerian, la tetra fortezza, dove erano stati fucilati dai nazisti, a centinaia, a migliaia, i francesi resistenti.

Terzo ricordo. La sera del venerdì Santo. Eravamo stati invitati a Notre Dame, la grande cattedrale gotica che innalza, come un voto, come un desiderio dell'anima verso l'alto, le sue torri. Eravamo stati invitati dal predicatore di Notre Dame, le père Riguet, degno, per la sua eloquenza, di succedere su quel pulpito al grande Bossuet, che da esso aveva scagliato la sua parola contro i re, contro i principi, contro i vizi del suo tempo, per indicare le vie della giustizia cristiana. I parigini, con quell'animo e con quello spirito che li distinguono, avevano sentito la sofferenza che era in noi ed avevano capito che cosa voleva dire quel sacerdote, quando, additandoci il martirio di Cristo, che noi tutti, anche non credenti, possiamo accogliere come il simbolo del martirio per la giustizia, esclamò: « Amatevi gli uni con gli altri ». Era un messaggio che egli ci inviava. Un altro messaggio di quei giorni — e credo che il collega Minio lo ricordi — era stato quello di un modesto frate, che aveva sofferto nei campi di concentramento. Egli aveva parlato della giustizia che doveva animare la nostra azione futura, e aveva detto che la giustizia non significava perdono dell'iniquità, ma solo volontà che l'iniquità non dovesse ancora rinascere nel mondo che noi avevamo liberato col nostro sacrificio. Alla fine del Congresso, fu votata una risoluzione, con la quale si invitavano Governi di tutti i Paesi europei, dove il nazifascismo aveva infierito, ad adottare provvedimenti a favore dei perseguitati.

Fu assunto così l'impegno da parte dei congressisti di portare la voce dei resistenti, dei martiri di tutta l'Europa — martiri del fascismo, del nazismo, della guerra e dell'odio — ai rispettivi Governi perchè non dimenticassero le vittime della sventura che si era abbattuta sul mondo intero.

Onorevoli colleghi, ho voluto ricordare questi fatti semplicemente perchè noi vogliamo assolvere il nostro impegno, quello che ci siamo assunti in quell'occasione, con l'approvazione della legge che fu presentata dal collega onorevole Terracini e firmata da parlamentari di tutte le parti nell'altra legislatura; caduta, perchè il Senato si sciolse senza che fosse votata, ripresentata nella nuova legislatura e firmata da colleghi di tutte le parti. Ho voluto ricordarvi questi fatti per specificare che l'impegno è nato dal patto che noi facemmo, non solo a nome nostro. Noi che sediamo da questa parte, spesse volte vi richiamiamo al ricordo del passato, non perchè rendiate omaggio a noi, ma perchè ricordiate quale fu il martirio della nostra gente, quella che costituisce la miglior parte d'Italia.

Noi sommiamo centinaia di anni di galera, centinaia di anni di confino, noi sappiamo l'amarezza di pianti non nostri, ma di altri, di coloro che ci amavano, che ci hanno visti partire dalle nostre case, gettati di notte sul lastrico e fuggiti, oppure imprigionati. Sono stati venti anni di dolore, che abbiamo contati giorno per giorno, ora per ora, quando il resto dell'Italia era prono ai piedi del tiranno, osannava e irrideva alle nostre lacrime. Ma noi possiamo anche pensare che questo grande dolore ci è servito. Il dolore è la maggiore esperienza della vita; dal dolore le anime escono purificate, si sublimano e possono ancora trovare la via del sacrificio per gli altri.

Ma da esso abbiamo ricevuto un imperativo, che è quello di migliorare gli altri, scuotere l'indifferenza, perchè è dall'indifferenza che nasce spesso l'immobilismo di un Paese, e soprattutto l'immobilismo di un Governo, sordo alla nostra voce, come altri Governi lo furono.

Voglio ricordarvi gli umili, per cui continua la sofferenza. Qualcuno di noi, per esempio, ha avuto un atto di riparatrice giustizia dal Governo del C.L.N., e dai primi Governi che si sono succeduti dopo la liberazione; alcuni di noi sono stati riammessi ai posti statali: è vero che non ci furono dati gli arretrati, come invece furono dati agli ex fascisti, epurati soltanto per qualche giorno o qualche mese e riammessi ai posti; altri viceversa ebbero l'atto di riparatrice giustizia dal popolo italiano, che li ha voluti al Parlamento perchè li pensava degni e capaci di fare delle leggi, quali si convengono alla Repubblica democratica. Non è così per tutti. Vi sono migliaia di persone perseguitate e i superstiti di quelli che abbiamo visto morire. Il fascismo aveva usato una particolare tattica in principio, nella sua offensiva, nel suo odio anticomunista, eppure i comunisti — mi permettano i colleghi — allora erano quattro gatti. È vero che ciò è servito per aumentare il loro numero. Mi permetto anzi di citare un fatto personale: la sera

del 3 dicembre 1926 io partivo per il confino e nel treno, il cellulare che mi portava verso la terra di esilio, vi erano i diciassette comunisti della provincia di Padova. Che paura per il Governo forte di Mussolini quei diciassette comunisti!

Ce n'era uno soprattutto, lo ricordo come fosse ora. Quando dovette scendere con gli altri suoi compagni a Ferrara, fu letto il suo nome con quello degli altri e la somma di cui disponeva: due lire e trentacinque centesimi. E il buon maresciallo dei carabinieri borbottò: « Due lire e trentacinque centesimi! Cinque anni di confino e otto figli a casa. Se non mi mancassero sei mesi per andare in pensione, butterei questa divisa di sgherro ».

Quando tornai nella mia città, dopo molte vicissitudini e sventure, per pronunciare la commemorazione di Anna Kuliscioff, la compagna di Filippo Turati, era il 30 dicembre 1945. Domandai ai compagni l'efficienza delle forze di sinistra: « Ottomila socialisti, trentamila comunisti » mi fu riferito. Chi li aveva fatti? Li aveva fatti il martirio, il martirio che è sempre un buon seme. Meditate signori del Governo. E i martiri chi erano? Erano i poveri capi lega, i dirigenti delle cooperative, i sindaci dei poveri Comuni, perchè la tattica fascista era consistita nel colpire alla base dell'edificio, non in alto. I capi furono abbattuti in seguito. E fu l'assassinio di Giacomo Matteotti, assurto a simbolo del martirio del nostro popolo, e furono altri assassinî. Ne seguì il disfacimento apparente, perchè il tempo lavora per noi, la tirannia lavora per la libertà. Noi abbiamo un dovere verso quegli umili: sovvenire ai bisogni di essi, che si sono trovati dopo venti anni invecchiati, impossibilitati a lavorare. Lo Stato ha potuto riammettere al posto la professoressa destituita, l'impiegato mandato via come un cane. Come non indennizzare, per esempio, l'umile marmista di Roma che ebbe distrutto tutto il suo materiale, i suoi arnesi, e non potè più riprendere il lavoro, il proprietario di un bar, che ebbe distrutto il suo esercizio, o l'inquilino rimasto sul lastrico? Voi dite che è difficile reperire le prove. Con buona volontà si può reperire tutto il passato. È impossibile che nella questura non ci siano gli atti con i quali documentare tante angherie e tanti soprusi. Ad ogni modo ci possono essere dei testimoni.

Ciò è un dovere del Governo e della Repubblica sorta dalla resistenza. Onorevoli colleghi e signor Ministro, la Resistenza c'è stata ed ha avuto origine da noi. Mi dispiace dover diminuire il valore della resipiscenza di molta gente, già in buona fede, ma bisogna pur ricordare quello che è avvenuto, quando ad un certo momento della guerra voluta dal fascismo, e che avrebbe potuto essere evitata, si profilò lo spettro della sconfitta. Il *jus murmurandi*, che era la specialità di noi italiani, si convertì in qualche cosa di più forte, che divenne opposizione recisa, perfino delle stesse classi borghesi, quelle che avevano scelto il fascismo come arma di difesa dei loro interessi, e concretarono il colpo di stato, cioè la rivoluzione di Palazzo. Quando si profilò la sconfitta, si cominciò a capire a quali conseguenze si andava incontro; e lo sentirono tutti, soprattutto le classi più ricche, quelle degli agrari e degli industriali. I signori agrari che sentivano in pericolo i loro beni, come potevano andare a dire ai loro coloni o ai loro braccianti, quelli che essi avevano angariato, quelli da cui avevano preteso sottomissione incondizionata, come potevano dir loro: « Salviamo la Patria? ». Che era la Patria, il cui nome pronunciato da bocche blasfeme era stato sbandierato da quelli che avevano coperto, sotto il tricolore, la loro perfidia? E gli stessi signori industriali, quelli che li avevano obbligati a munirsi della tessera fascista per avere lavoro, a sfilare come mandre nei cortei, indossando la camicia nera, come potevano dire agli operai: « Salviamo la Patria? ».

Ed allora si sono accostati a noi, e noi, i reprobi, noi i maledetti, noi gli antipatrioti, quelli che erano stati bollati con tutti i vituperi, ci siamo messi alla testa della Resistenza ed abbiamo dedicato tutte le nostre forze per liberare l'Italia dal tallone tedesco. Io stessa, signori, che non sono una nazionalista, ho sentito nelle mie vene tutto il sangue di mio nonno, del mio bisnonno che avevano lottato contro il tedesco, oppressore della mia Patria. Ebbene la Resistenza, fu appunto alimentata dalla fiamma che noi avevamo tenuto sempre accesa nel nostro cuore. Voi potete calcolarla una piccola fiamma, ma *parva favilla gran fiamma seconda* e la gran fiamma si è levata.

Ora noi chiediamo anche per quegli umili, che quella piccola fiamma hanno tenuta ac-

cesa, il pane, vi domandiamo la riparazione di grandi miserie. Ricordo una sera quando, a Roma, spesso io andavo con qualche mio compagno a visitare le sedi dei perseguitati politici, chiesi a un povero vecchio, già funzionario delle Ferrovie, di assumere un incarico nel direttivo della sua sezione. Egli lo declinava, stentava a dire che non poteva uscire di sera, perchè era in Casa di ricovero, come i poveri dimenticati che si raccattano sulle soglie delle chiese, per metterli in un ospizio di carità. A questa gente dobbiamo dare qualcosa, non col contagoccie, ma per permetter loro una vita dignitosa come essi meritano.

Onorevoli colleghi, domando il vostro voto per la legge che abbiamo presentato. Qualche emendamento potrà essere accolto, ma non certo l'emendamento proposto dal Governo, che ne svuota completamente il significato, lo svuota soprattutto dal punto di vista morale e spirituale, poichè nega il riconoscimento, che invece noi vogliamo dare accanto all'aiuto di ordine materiale. Badate che noi italiani, specialmente nell'immediato dopoguerra, quando eravamo all'estero, ci trovavamo additati come coloro che provenivano dalla Patria del fascismo, il quale aveva meritato la maledizione di tutta l'Europa, di tutti quelli che in Polonia, in Francia, in Belgio, in Olanda, in Norvegia erano stati sacrificati, ed eravamo considerati come responsabili delle malvagità subìte da milioni di uomini. Io allora sentivo, nel mio animo di italiana, il bisogno di dire che le prime vittime eravamo stati noi italiani, quando tutto il mondo era sordo e cieco davanti alla nostra sofferenza.

Non siate sordi e ciechi anche voi, onorevoli colleghi, chè se siete seduti in questi banchi, lo dovete proprio alla gloria della Resistenza ed anche al sacrificio che è costato a noi la preparazione di quella Resistenza, che abbiamo iniziato fin da quando nacque il fascio primigenio, con il suo corteo di sgherri, che voleva spenta la fiamma della giustizia, ardente nel nostro cuore. Non spegnetela, onorevoli colleghi, quella fiamma! Ricordatevi — e non lo dico per ripetere una frase di D'Annunzio — che quella fiamma è bella! (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, dirò che non è senza un profondo sentimento di rammarico che assistiamo oggi alla discussione di questo disegno di legge, che reca provvidenze alle vittime del fascismo. Rammarico perchè tanto si è dovuto attendere affinchè un provvedimento di questo genere fosse presentato e pervenisse alla discussione di quest'Assemblea, oggi ad oltre undici anni dalla caduta del regime fascista!

Io sono stato tra coloro che appresero in carcere del crollo del regime, che, dopo oltre venti anni di dominio, chiudeva la sua triste e sanguinosa carriera con la catastrofe del nostro Paese. Ero in prigione con tanti altri, quando il 25 luglio apprendemmo che finalmente la tirannia era crollata e che un nuovo periodo si apriva dinanzi al nostro Paese; e ricordo anche quei giorni in cui, ora per ora, attendevamo la tanto agognata liberazione, che si fece ancora aspettare parecchio prima di giungere, e, quando giunse, non giunse per tutti: ancora oggi ho davanti alla mia memoria i compagni di prigionia di Pianosa i quali non tutti furono liberati perchè, purtroppo, giunsero prima i tedeschi, ed alcuni di essi furono vittime della loro ferocia.

Il ritorno alla libertà di quei giorni coincise pressappoco con l'invasione tedesca: fu quindi un ritorno difficile per molti di noi che non trovarono più nemmeno una casa o una famiglia, e nessun altra solidarietà se non quella dei lavoratori, del popolo, perchè la solidarietà dello Stato non l'abbiamo mai avuta, nè allora nè dopo. Si tratta di quelli che uscirono dalla prigione, di quelli che tornarono dall'esilio e, purtroppo, di quelli che non tornarono; si tratta delle vittime dello squadrismo, della violenza fascista; si tratta di coloro che perdettero la vita, la libertà, i beni, nella lotta condotta contro il fascismo, prima e dopo il suo avvento al potere.

Purtroppo, la nostra Repubblica sorta dall'antifascismo, che porta l'impronta dell'antifascismo nella Costituzione, nel suo atto di origine, la nostra Repubblica che trova il suo più valido fondamento nella grande lotta condotta per il riscatto del nostro Paese e il ritorno dell'Italia ad un regime di libertà, di democrazia, di dignità, questa nostra Repubblica ha provveduto per tutti, ma non ha provveduto per gli antifascisti. Abbiamo provveduto per

gli ex appartenenti alla milizia fascista; abbiamo provveduto pochi giorni fa con la nostra astensione (che è anche una forma di approvazione con riserva) per i militi della repubblica di Salò; ma non abbiamo ancora provveduto per coloro che invece avrebbero dovuto essere i primi, coloro che hanno dato tutto perchè il nostro Paese fosse riscattato dalla tirannide fascista, che combatterono per impedire la tirannide, che hanno dato tutto quanto è umanamente possibile dare affinchè l'Italia potesse tornare ad essere un popolo libero fra i popoli liberi. L'Italia deve tanto a questa lotta gloriosa, lunga e aspra, silenziosa negli anni del lavoro clandestino, clamorosa nell'epopea partigiana; l'Italia deve tutto a questa grande lotta conclusasi con l'insurrezione partigiana, con la rivoluzione nazionale, con la cacciata del tedesco e del fascismo...

Oggi, questa grande pagina della nostra vita nazionale non si osa rinnegarla apertamente; la si rinnega però e la si offende quasi giornalmente attaccandone e vituperandone gli uomini, infamandoli col vilipendio, con ciò che costituisce perfino reato a' termini delle leggi della Repubblica, ma nessuno vede, nessuno sente, nessuno provvede. Il Ministro di grazia e giustizia probabilmente non legge i giornali, non vede nemmeno i manifesti che si affiggono nelle piazze e nelle strade d'Italia dove si getta fango e ignominia su uomini che i fascisti odiano, ma che la Patria deve rispettare ed amare. Ecco cosa si può leggere in un giornale su Antonio Gramsci: « Morto dopo dieci anni di prigionia; responsabile del disfattismo; non morì in carcere come bugiardamente si afferma, ma alla clinica Quisisana, per malattia contratta prima della detenzione. Era più russo che italiano, i suoi figli difatti sono cittadini sovietici » (infatti fu in questo Paese che i figli di Gramsci, rimasti soli, furono educati); e Frausin, fucilato dai tedeschi e definito al servizio dei nemici d'Italia, « fu assertore della resa senza condizioni, morì in mano tedesca ». È una colpa persino esser morti per mano dei tedeschi! Eugenio Curiel: « anch'egli cospirò agli ordini dello straniero contro l'Italia, fu ucciso in un conflitto a Milano ».

Questi sono i giornali che si pubblicano in Italia e naturalmente nessuno si accorge che qui c'è materia di reato. Certo, si può far questo ed altro oggi in Italia; ciò non toglie che questi nomi appartengono alla storia del nostro Paese, e che questa grande lotta, iniziatasi molto prima della cosiddetta marcia su Roma, condotta per circa un ventennio, rimane e rimarrà a testimonianza del fatto che il nostro popolo seppe sollevarsi e combattere riscattando se stesso, il nostro Paese, evitando così all'Italia la sorte e la condanna morale che è toccata al popolo tedesco.

Cosa si fa, ad esempio, onorevoli colleghi, per far conoscere alle giovani generazioni la storia di questa grande resistenza, cosa si fa per far conoscere alle nuove generazioni la grande lotta degli anni che precedettero la marcia su Roma, del 1920, del 1921 e del 1922? Cosa si fa per far conoscere questa lotta contro la violenza fascista, in difesa delle libertà democratiche popolari, lotta che vide alla sua testa la classe operaia italiana, con le sue organizzazioni democratiche, i suoi partiti, i suoi sindacati, le Camere del lavoro, le cooperative? Sappiamo tutti che fu contro il movimento operaio, contro le sue organizzazioni che si rivolse in un primo tempo l'ondata della violenza fascista, e sappiamo anche di quali mezzi si avvalse questa ondata fangosa. Ma i giovani?

Ci domandiamo, onorevole Gava, riferendoci in modo particolare ai suoi emendamenti, alle obiezioni che lei ha sollevato in Commissione durante l'esame di questo disegno di legge, ci domandiamo: ma perchè coloro che combatterono questa grande lotta, perchè le vittime della violenza fascista, coloro che caddero difendendo i Municipi, le Camere di lavoro, le cooperative, non dovrebbero essere compresi tra i combattenti antifascisti vittime del fascismo? E perchè dovrebbero essere esclusi da questo provvedimento? Quale differenza si può fare tra i « prima » e i « dopo », tra coloro che furono assassinati dalle squadracce fasciste, tra le vittime di Fogliano della Chiana e i fucilati del tribunale speciale? Non furono entrambi combattenti contro il fascismo, vittime del fascismo, non caddero per la stessa causa, per lo stesso motivo, per le stesse ragioni?

Quale differenza politica e giuridica si possa fare non vediamo. Eppure anche nella relazione della Commissione che accompagna il disegno di legge, si può leggere che non si possono estendere le provvidenze alle vittime del

fascismo di questo particolare periodo (e le violenze di tipo squadrista furono compiute anche dopo l'avvento del fascismo al potere e gli esempi sono tutti davanti alla nostra memoria: lo stesso Giacomo Matteotti caduto vittima di violenze di tipo squadrista, i martiri di Torino del 1922, quelli di Firenze del 1925 e così via), non si possono comprendere nelle provvidenze questi valorosi ed eroici cittadini, perchè, dice il relatore, si verrebbe a riconoscere che lo Stato deve intervenire a risarcire coloro che sono rimasti vittime od hanno subìto danni per lotte fra partiti politici. Lotte di fazione, insomma: fazione da una parte, fazione dall'altra. Lo Stato è neutrale. (*Commenti dalla sinistra*). Lo Stato, che in questo momento è la Repubblica antifascista, considera queste lotte come lotte di fazione, da una parte e dall'altra. Possiamo accettare obiettivamente un giudizio di questo genere, operare una discriminazione di questo tipo, fra chi è caduto vittima del fascismo in un modo e chi è caduto in un altro, fra coloro che furono costretti all'esilio dopo il 1922 ed il 1926 e coloro che già nel 1921-22 erano esiliati nel nostro Paese? Quale differenza possiamo noi fare fra colui che si allontanava dal nostro Paese per sfuggire alle ricerche dell'Ovra o per sottrarsi ad una condanna del tribunale speciale e colui che si trasferiva altrove per sfuggire alle ricerche delle squadracce fasciste? Evidentemente nessuna. Eppure proprio questo periodo, che si vorrebbe escludere, del 1921-22, è quello che vide scatenarsi nel modo più brutale la violenza fascista, e che fu decisivo per la triste vittoria del fascismo.

Io sono voluto andare in questi giorni a ricercare nelle vecchie pubblicazioni, nei vecchi giornali, la narrazione delle violenze di quell'epoca. Qualcosa ricordavo, perchè, benchè giovane, partecipavo già allora al movimento operaio ed alle sue lotte. Ho consultato i giornali solo di alcuni mesi e l'elenco delle Camere di lavoro devastate, saccheggiate, incendiate, si dilunga. Centinaia e centinaia di Camere del lavoro, di sedi del partito socialista, di cooperative, di leghe, di giornali, di tipografie. Una cosa che fa spavento. Da una denunzia in sede parlamentare sulla situazione determinatasi in provincia di Rovigo, una delle più battute dalla violenza fascista, nei soli primi tre mesi del 1921, si possono annoverare 7 uccisi, 3 morti per terrore, 1 suicida, 65 feriti gravi, 400 feriti leggeri, 70 sequestri di persona, 460 esuli, 117 sedi devastate, 1.000 domicili invasi, 60 consigli comunali dimessi con la violenza.

E tutto questo non riguarderebbe lo Stato, non riguarderebbe la Repubblica: non si dovrebbe provvedere perchè essi non furono vittime di persone, come dice la relazione, al servizio dello Stato, perchè non caddero o non furono colpiti dalla forza pubblica. Diverso sarebbe stato, ove fossero stati ammazzati dai carabinieri, per esempio, o se queste sedi fossero state saccheggiate dalla forza pubblica! (*Interruzione della senatrice Merlin Angelina*).

Ma, onorevoli colleghi, a parte la questione politica, che è fondamentale e decisiva, è proprio esatto venire qui a sostenere che le lotte di quella epoca furono lotte di parte, lotte di fazione tra partiti e delle quali lo Stato non porta alcuna responsabilità? È esatto dire questo? Ma innanzi tutto il solo fatto che tutto questo sia potuto accadere e che sia accaduto, il solo fatto che fosse possibile compiere in tre mesi in una sola provincia una azione come quella che poc'anzi vi ho descritto, dimostra che vi era la complicità dello Stato, senza la quale tutto questo non sarebbe potuto accadere.

Sono cose che potremmo sapere, anche se non le avessimo viste, anche se non vi avessimo assistito, anche se non le avessimo lette; ma si possono leggere tuttora, basta volerlo. Onorevoli colleghi, prendetevi qualche volta la briga di andare nella nostra biblioteca, dove purtroppo c'è tanto poco sulla lotta condotta contro il fascismo e si trovano invece tanti volumi sullo squadrismo, sulla « rivoluzione », tante pubblicazioni che abbondano e pare si intensifichino, perchè ogni giorno ne vediamo qualcuna nuova sul tavolo ove appaiono le recenti accessioni della nostra biblioteca.

Andate a leggerle e, vedrete come costoro pubblicamente scrivono, dichiarano, narrano che le loro azioni, le loro violenze le commettevano non solo nell'indifferenza e nell'inerzia dell'apparato dello Stato, ma con la complicità e l'aiuto dello Stato.

Ecco, per esempio, da una storia del fascismo, una delle tante che si trova là dentro, la

descrizione di una battaglia a Firenze: « Quartieri della città divennero campi di battaglia; San Frediano, roccaforte dei comunisti, fu espugnata dalle squadre fasciste e dalla forza pubblica — e poi lei mi dirà, onorevole Gava, di distinguere quali furono ammazzati dai fascisti e quali dalla forza pubblica! — in una lotta sanguinosa che durò varie ore, con l'impiego di artiglierie e di mitragliatrici. Solo allora, poichè il fascismo era diventato potente ed aggressivo, il Governo ebbe il coraggio di dare ordini severi per spazzare i nidi sovversivi. Spesso poi la forza pubblica andava anche oltre le intenzioni governative, con aiuti ed incitamenti ai fascisti ».

Ed ecco il commento: « Possibile che la forza pubblica, messa a custodia delle case dei sovversivi, delle Camere del lavoro, dei giornali socialisti, di tutti coloro che l'avevano insultata, volesse sul serio difenderli? ».

Non è niente di nuovo per noi, che sappiamo, abbiamo visto, eravamo presenti. Ed ecco cosa possiamo leggere in quest'altra pubblicazione: « Una spedizione fascista a Foiano della Chiana fu presa in una imboscata. Subito dopo partì una spedizione di rappresaglia al comando del ferreo Tamburino, quello stesso che nei giorni di febbraio aveva spazzato i ribelli di Firenze; piombò su Foiano e vendicò i caduti. I colpevoli furono fucilati sul posto ». Furono fucilati sul posto, onorevole Gava, sotto il loro Municipio! Lei ritiene che i familiari delle vittime di Foiano della Chiana debbano essere esclusi dai provvedimenti, perchè esse non caddero assassinate dalla forza pubblica, ma furono assassinate dalle squadre fasciste che fucilavano sul posto i sovversivi!

Ecco ancora la descrizione di una spedizione su « Vigilia fascista »: « Si marcia per il viale, siamo a Fabriano, la notte è oscura. Occhi e orecchie aperti. I carabinieri ci precedono. Li raggiungo e li prego di marciare alla nostra altezza ». (Non si sa mai!). (*Ilarità*). « Senza la minima obiezione acconsentono. Mi azzardo a domandare loro dove è la Camera del lavoro. La Benemerita trova subito modo di farsi ben capire. Non avremo che da seguirla a pochi passi. Entriamo a Fabriano, non incontriamo nessuno. La guida si allontana e in un attimo la Camera del lavoro non è altro che un immenso falò ».

E così la forza pubblica li accompagnava e poi se ne andava quando non rimaneva a difenderli.

Ecco, ad esempio, come Italo Balbo — e chiedo scusa ai colleghi se pronuncio questo nome in quest'Aula — descrive una sua bravata: « Sono giunto alla prefettura scortato da una squadra di fascisti armati di moschetto, in tutto 100 militi. Li ho schierati per due di fronte al palazzo municipale. Le guardie regie e i carabinieri si sono ritirati sotto l'atrio senza opporre resistenza nonostante avessero due mitragliatrici ».

Ed ecco ancora Italo Balbo descrivere la spedizione di Ravenna. Qui l'obiettivo era la confederazione delle cooperative di Ravenna: « Questa notte le squadre hanno proceduto alla distruzione della confederazione provinciale delle cooperative socialiste. Il vecchio palazzo è completamente distrutto. L'incendio del grande edificio proiettava sinistri bagliori nella notte. Tutta la città ne era illuminata. Dobbiamo dare oltre tutto agli avversari il senso del terrore. Ho incontrato l'onorevole Nullo Baldini che al momento dell'incendio era nel palazzo. Quando ho visto uscire l'organizzatore socialista con le mani nei capelli e i segni della disperazione sul viso ho compreso tutta la sua tragedia: andava in cenere in quel momento il sogno e la fatica di tutta la sua vita. La confederazione era tutta o gran parte della forza di cui i socialisti godevano nella regione, organizzazione mastodontica, ma retta con criteri sostanzialmente onesti; solo che non era un ente economico, bensì politico ».

Le cooperative di Ravenna dirette da Nullo Baldini, dai socialisti riformisti dell'epoca dovevano essere incendiate perchè enti politici e non economici. Allora le cooperative socialiste bisognava incendiarle. Oggi si pensa di procedere con altri modi, ma l'obiettivo rimane sempre quello. Lo Stato non era responsabile? Vediamo invece fino a che punto era responsabile. Ed ecco che nella seduta del 27 luglio 1921 alla Camera si discute una interrogazione dell'onorevole Matteotti sui fatti di Rovigo ed in modo particolare sullo scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo, di decine e decine di Consigli comunali della provincia che era di regola la sanzione governativa sul terrore fascista che veniva esercitato dovun-

que. L'interrogazione dell'onorevole Matteotti suonava in questo modo: « Sulle dimissioni, estorte con la violenza, delle Amministrazioni comunali della provincia di Rovigo e sullo scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo quando l'Autorità non sa garantire la libertà delle riunioni ». Ed ecco la risposta ipocrita dell'allora Sottosegretario onorevole Teso: « I nuovi amministratori si trovarono in una condizione difficilissima non solo per il dissesto finanziario dei Comuni, ma perchè avendo voluto elevare i tributi provocarono una viva reazione nelle popolazioni. Sotto la pressione di questa reazione molti consiglieri comunali e provinciali presentarono le dimissioni rendendo impossibile il funzionamento delle Amministrazioni comunali. Il Prefetto fu costretto a nominare i Commissari prefettizi. Il Consiglio provinciale poi convocato per tre volte consecutive non si potè adunare per l'assenza dei suoi membri (che se si fossero presentati sarebbero stati uccisi!), mentre la deputazione provinciale aveva abbandonato l'Amministrazione ». Ecco come l'onorevole Matteotti descriveva, nella sua risposta, la situazione della provincia di Rovigo: « I fascisti cominciarono con le invasioni notturne, perchè il costume del Polesine è questo: si entra nelle case di notte; nella casa del Presidente del Consiglio provinciale, sfondarono la porta, puntarono le rivoltelle sul petto della madre e della moglie; il Presidente scavalcò nudo le finestre e fu inseguito a revolverate lungo la strada... Il sindaco di Ariano, di notte venne preso in casa e portato fuori sotto gli occhi della moglie e dei figli, bastonato fin quando gli fu rotto il cranio in 19 pezzi e dopo morto colpito ancora a revolverate ». Dopo di che il Prefetto decretava, non l'arresto dei malfattori, ma lo scioglimento delle Amministrazioni elette dal popolo colpevoli di avere suscitato la reazione degli agrari.

I fascisti briganti, oltre il sostegno dell'apparato dello Stato, quale noi abbiamo visto in queste poche citazioni, ebbero anche, oltre che l'appoggio finanziario degli agrari e dei grandi industriali, l'incitamento, il sostegno morale della grande stampa, la stampa ben pensante dell'ordine. Perchè non ricordare, ad esempio, che ancora nel 1921 sulla rivista cattolica: « La civiltà cattolica » si potevano leggere queste parole: « non si può non riconoscere che l'audacia con cui i fascisti dappertutto insorgono comincia ad imporre qualche ritegno ai bolscevichi » — non so nemmeno se ce ne fossero di bolscevichi in Italia allora — « che non sentono altra ragione che la paura ». E il commento era il seguente: « È curioso spettacolo vedere gli smargiassi del socialismo farsi accompagnare dalle guardie regie per salvare la pelle dalle bastonate ». Tra questi smargiassi del socialismo caduti assassinati vi erano uomini come Di Vagno, Boldori, Piccinini, Pilati e tanti altri. Soltanto più tardi, quando le violenze fasciste cominciarono ad estendersi anche al di fuori del movimento operaio, si cominciò a levare qualche voce di protesta, ma non contro la violenza, perchè questa continuava ad essere approvata quando era diretta solo contro quella parte. Ed ecco, per esempio, nella seduta della Camera dei deputati del 25 luglio 1921, lo svolgimento di una interrogazione presentata dal popolare Marconcini, relative a violenze subìte dal Vice Presidente della gioventù cattolica di Torino. Il commento dell'onorevole presentatore è il seguente: « Ciò comincia a diventare preoccupante ed impone chiare spiegazioni. Se il movimento fascista è veramente sorto per collaborare con tutte le forze sane del Paese, per impedire l'inabbissamento della Patria negli orrori della rivoluzione sociale bolscevica, i fascisti debbono convenire che i fatti che accadono contro noi ed i nostri giovani non hanno nulla a che vedere con quel programma, perchè noi non possiamo essere confusi con i nemici della Patria »!

Ecco soltanto e in che misura si protestava contro una violenza esercitata ai loro danni, affermando in sostanza che tale violenza era doveroso esercitarla esclusivamente contro i cosiddetti « nemici della Patria », non contro altri!

Questa è la grande responsabilità storica dello Stato italiano, della classe dirigente italiana, che rimane, che non può essere cancellata, ed è questa anche la condanna, onorevole Gava, della posizione che voi oggi prendete, e che è insostenibile di fronte a questa denuncia, di fronte ai fatti che non possono essere nè cancellati, nè distrutti.

Dobbiamo o non dobbiamo oggi compiere un atto di riparazione, un atto di vasta portata politica e morale? Questo è il problema che sta dinanzi a noi, e se questo atto deve essere compiuto, non si possono fare distinzioni, non si può non riconoscere l'unità politica ed ideale che unisce le vittime del fascismo, e nulla cambia il fatto che uomini come Di Vagno, Piccinini, Pilati, Don Minzoni, cadessero uccisi non dalle forze dell'ordine, ma dalle squadre fasciste. Essi hanno combattuto contro il fascismo come abbiamo combattuto noi, come hanno combattuto i condannati del tribunale speciale, come hanno combattuto i partigiani, prendendo le armi contro i fascisti e i tedeschi. Si tratta di una grande, unica lotta che non si può separare, che non si può dividere in singoli episodi: essa costituisce la grande epopea della lotta contro il fascismo e come tale deve essere considerata. È una questione prevalentemente politica, e tuttavia l'elemento giuridico della responsabilità dello Stato non manca, perchè a questa responsabilità si deve la vittoria del fascismo e il crollo delle libertà democratiche. Del resto come potremmo noi esaltare la Resistenza, la guerra partigiana, senza congiungerla idealmente, come è congiunta di fatto, storicamente, a tutta la lotta, ed alla Ressitenza che la precede? Ma credete, colleghi, che coloro che passarono 10 o 20 anni della loro vita in prigione non siano altrettanto meritevoli di riconoscenza di coloro che impugnarono le armi e combatterono? Credete che i caduti di Firenze, di Torino, di Foiano, di Roccastrada, tutti coloro che difesero con le armi, e molto spesso senza armi, perchè non ne avevano, le Camere del lavoro, i giornali, le cooperative, i Municipi, credete che non abbiano fatto quello che hanno fatto i partigiani, che non abbiano combattutto per la stessa causa?

Purtroppo è in gran parte per colpa nostra, riconosciamolo, che di questa grande lotta si conosce troppo poco, e mi domando molte volte perchè questi cialtroni di fascisti, questi rifiuti, questi residui immondi scrivano tante infamie che vengono poi così diligentemente raccolte, e non si scrive e non si pubblica invece altrettanto da parte nostra, dagli uomini che possono e debbono rivendicare di fronte al Paese la loro azione, il loro sacrificio, che non è soltanto un merito loro, ma merito del nostro popolo che ha saputo esprimere dal suo seno tali uomini.

Guai, onorevoli colleghi, se tutto questo non fosse accaduto! Guai se il nostro Paese non avesse avuto nelle lunga, nera e triste storia della tirannia fascista, la pagina di gloria della Resistenza! Guai se il nostro Paese nel ventennio, nell'immensa marea di servilismo, di passività, di attesa, di rassegnazione, non avesse sentito risuonare la voce di coloro che seppero affrontare il sacrificio per dire al popolo una parola di incitamento, per indicare la strada della lotta e della riscossa! L'Italia sarebbe stata davvero tutta una tomba senza di ciò. Eppure poco si conosce ancor oggi della lunga lotta, della cospirazione, del tribunale speciale, delle sue condanne, della prigionia; quasi nulla si sa degli uomini che hanno passato la loro vita nelle prigioni; poco si sa della pagina scritta dagli antifascisti in esilio, dove pure si è combattuto affinchè l'Italia tornasse ad essere un Paese libero e civile.

Poc'anzi, citando un giornale fascista, mi sono meravigliato come il continuo vilipendio della Resistenza potesse passare inosservato al nostro Governo, i cui occhi sono invece molto vigili, quando si tratta di guardare da un'altra parte. Ma pensate, onorevoli colleghi, a che cosa un magistrato è potuto giungere pochi mesi or sono in una sentenza di condanna contro un antifascista, il Masetti, condannato in base a un articolo del Codice fascista per la cosiddetta « propaganda antinazionale all'estero ». Non è solo in questa condanna fascista in base ad un articolo fascista del Codice fascista che sta l'infamia, ma nella motivazione che la segue e con la quale il magistrato abusa della toga per condannare con un antifascista tutto l'antifascismo. Ascoltiamo il giudice Lener: « La norma dell'articolo 269 del Codice penale venne introdotta nella legislazione penale, come è noto, per colpire e reprimere la piaga del fuoriuscitismo, cioè l'attività di coloro che, emigrati all'estero dopo l'instaurazione in Italia del regime fascista, infangavano e infamavano la propria Patria, resi sicuri e audaci dalla impunità che ad essi derivava dalla circostanza di trovarsi fuori delle frontiere dello Stato ».

Uomini dunque che infamavano e infangavano la Patria, gli antifascisti, e tra questi sono compresi uomini come Nitti, Turati, Treves, i fratelli Rosselli, Giovanni Amendola, Pietro Gobetti. A questo si è giunti in Italia; secondo questo magistrato questi uomini approfittavano del fatto di stare all'estero per combattere il fascismo, e così facendo infamavano la Patria; ma questo magistrato approfitta vilmente della toga ... (*Vivaci commenti dalla sinistra*).

PALERMO. Io ho fatto una interrogazione per sapere quali provvedimenti si intendano adottare a carico del responsabile.

TERRACINI. La stampa governativa ha esaltato questa frase, ma denuncie contro costui non sono state fatte.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Desidero sapere se la sentenza che leggeva l'onorevole Minio è stata scritta un mese fa o nell'epoca fascista.

MINIO. È di pochi mesi fa! Avevo dunque ben ragione di affermare che questo indegno magistrato abusa della sua toga per infangare ed infamare le vittime di quel regime di tirannia che egli ha codardemente servito durante il fascismo, da codardo quale è. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Finalmente oggi possiamo almeno, onorevoli colleghi, esaminare un disegno di legge che porta provvidenze per gli antifascisti, per le famiglie dei caduti, per le famiglie dei morti nelle prigioni, nell'esilio, per coloro che dalle persecuzioni fasciste, dalle galere fasciste hanno riportato menomazioni della loro salute, della loro integrità fisica.

La più gran parte di questi cittadini è persino sconosciuta al grande pubblico, così come è sconosciuto il sacrificio affrontato, le sofferenze patite, i dolori, le ansie di quegli anni lunghi, duri, difficili, quando era pericoloso e poteva costare il carcere, solo portare un pezzo di pane, testimoniare la benchè minima solidarietà ai colpiti dalla persecuzione.

E mi piace a questo punto, in quest'Aula, ricordare che la stragrande maggioranza di questi figli del popolo italiano, di questi migliori cittadini del nostro Paese, veniva dalle classi più umili, dai lavoratori, dagli operai, dai contadini, dai braccianti. Decisivo è stato il contributo che hanno dato le classi lavoratrici alla lotta ed alla Resistenza contro il fascismo in questo periodo, mentre, purtroppo, molto scarso e certamente del tutto insufficiente è stato il contributo delle cosiddette classi colte. Ricordo che in quell'epoca, quando stavamo in prigionia, quando gli operai, i contadini, i braccianti riempivano le galere fasciste, c'era anche in Italia chi scriveva di una tal quale religione della libertà, che si sarebbe contrapposta al regime della tirannide, anzi a tutte le tiranidi. Purtroppo fu una religione della libertà che ebbe pochi sacerdoti disposti ad affrontare l'aureola del sacrificio e del martirio. Coloro che veramente l'affrontarono probabilmente non conoscevano questi scritti; conoscevano però l'ansia, la volontà di liberazione delle masse popolari italiane, degli operai delle fabbriche, dei lavoratori dei campi, che sentivano crudamente e duramente l'oppressione del regime fascista e che facevano della causa della loro liberazione sociale e della liberazione del Paese dalla tirannìa una sola cosa, l'una premessa dell'altra. E mi piace da quest'Aula inviare a questi nostri concittadini, a questi umili operai, lavoratori, contadini, che hanno onorato il nostro Paese, il saluto, la riconoscenza del Senato della Repubblica.

Il Governo, che non ha presentato il progetto di legge, che ha atteso l'iniziativa parlamentare, ha però all'ultimo momento presentato una serie di emendamenti al testo così lungamente discusso in Commissione, emendamenti che si possono addirittura chiamare un controprogetto. Che il Governo possa presentare emendamenti è cosa che rientra nei suoi diritti. Che però sia una procedura regolare e corretta non mi sembrerebbe di poterlo affermare. Il Governo aveva tutto il tempo possibile per presentare questi emendamenti e discuterli in Commissione ...

GAVA, *Ministro del tesoro*. E difatti li ha presentati in quella sede.

TERRACINI. Nessun emendamento è stato presentato in Commissione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Furono dati personalmente a lei, perchè esprimesse il giudizio su di essi.

TERRACINI. Ed io le ho risposto e poi non c'è stato più cenno da parte sua.

MINIO. Tanto più, onorevole Ministro, che gli emendamenti costituiscono di fatto un nuovo testo, a tal punto che noi non sappiamo oggi bene se finiremo per discutere il testo della Commissione o il testo del Governo. Il testo della Commissione, evidentemente, ma è fuori dubbio che una parte dell'Assemblea non potrà non essere influenzata dal fatto che il Governo abbia presentato questa serie di emendamenti che di fatto sconvolgono sia il progetto Terracini sia il testo approvato dalla Commissione. Io, parlando dell'esclusione che si vuol fare delle vittime della violenza fascista, per distinguerla dall'altra che chiameremo violenza squadrista, ho già fatto la critica a quello che è un aspetto delle proposte governative.

Mi sembra però che non consista solo in questo la gravità delle proposte governative. Per esempio, in esse è introdotto il concetto dell'assegno in sostituzione del concetto di pensione; il che vuol dire che si vuole qui fare agli antifascisti lo stesso trattamento che si è adottato per coloro che militarono in favore della repubblica di Salò. Se questa sostituzione di termini ha un valore, non può avere altro valore che questo; altrimenti non si comprende perchè al termine di « pensione » venga sostituito il termine di « assegno ». Si è giunti perfino, nel testo governativo, a lesinare il contributo assicurativo che lo Stato dovrebbe pagare per coloro i quali, stando in prigione, non potevano pagare i contributi, escludendone i giovani, coloro cioè che al momento in cui entrarono in prigione non avevano iniziato il pagamento dei contributi assicurativi.

Ma, onorevole Gava, non furono pochi i giovani che, prima ancora di entrare nelle fabbriche e di andare al lavoro, furono arrestati e condannati dal tribunale speciale; io, che pure ho lavorato in alcune fabbriche non ho libretto, non so se i contributi assicurativi siano mai stati pagati e quindi rientrerei nella categoria degli esclusi anche da questa forma di aiuto governativo. Ma il caso mio non interessa: interessa invece il caso di coloro i quali si trovano oggi ad essere notevolmente danneggiati dal fatto di essere esclusi e di avere perduto molti anni di contributi. Ma la cosa più grave, quella che più ci preoccupa e penso che debba richiamare l'attenzione dei colleghi, è la modifica che si vuole apportare con gli emendamenti governativi all'articolo primo, dove, al posto dei « perseguitati a causa delle opinioni e delle attività antifasciste », si introduce il concetto dei « perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta per il ripristino delle libertà costituzionali ».

Ora, su questo è bene avere qualche chiarimento preciso da parte dell'onorevole Ministro, dal momento che noi non partiamo dal presupposto che le modifiche si facciano solo per mettere una parola al posto di un'altra: se il senso rimane quello voluto dal disegno di legge non si vede perchè si dovrebbe introdurre questa sostituzione. In fondo, che cosa dice il testo? « Perseguitati a causa di opinioni e attività antifasciste »: tale dizione comprende tutti gli antifascisti, quale fosse la loro ideologia, il loro partito, il loro ideale, la loro aspirazione, il loro programma; unisce in una sola parola tutti coloro che furono uniti nel fatto della lotta comune diretta contro il regime fascista; non distingue, non discrimina fra gli uni e gli altri.

Ma quando a questa espressione se ne sostituisce un'altra: « il ripristino delle libertà costituzionali » abbiamo il diritto di essere perlomeno consapevoli di quanto si vuole fare. Infatti, se non vi è differenza di sostanza, non si capisce perchè questa diversa dizione debba essere introdotta. Cosa significa « ripristino delle libertà costituzionali »? Tutti gli antifascisti hanno lottato per la difesa ed il ripristino delle libertà democratiche! Innanzitutto la parola « ripristino » comporta una limitazione. E quelli che hanno combattuto perchè non cadessero le libertà? E coloro che caddero, furono colpiti, subirono violazione di ogni genere perchè le libertà costituzionali non perissero, ossia per la loro difesa, dovrebbero essere esclusi? Ma che differenza volete fare tra « ripristino » e « difesa »? Coloro che combatterono per la difesa precedettero quelli che combatterono per il ripristino. Anche qui riappare quella distinzione tra il prima e il dopo che è politicamente e giuridicamente inaccettabile. E badiamo bene, onorevoli colleghi, che non si voglia introdurre, come noi temiamo, un concetto di discriminazione in questa nuova

dizione, cioè a dire che si tenda a mettere le commissioni che dovranno giudicare dei singoli casi concreti nella condizione di decidere loro chi ha combattuto per il ripristino delle libertà costituzionali e chi invece avrebbe combattuto non per questo ripristino. Non vorrei che alla fine ci rimettessimo alle sentenze del tribunale speciale ed ai motivi di queste sentenze. Sarà bene ricordarsi anche in che modo, perchè, come condannava il tribunale speciale, dato che la maggioranza degli interessati saranno appunto i condannati dal tribunale speciale. Mi permetto ricordare qui agli onorevoli colleghi che il tribunale speciale attraversò due periodi dal punto di vista dell'applicazione delle sanzioni speciali: un periodo in cui esso applicava agli antifascisti le leggi eccezionali votate dal parlamento fascista nel 1926, leggi eccezionali che rimasero in vigore fino alla approvazione e alla applicazione del Codice Rocco. Con le leggi eccezionali del 1926 si applicarono gli articoli 3 e 4; in un primo tempo fu con l'articolo 3 che si comminarono le più forti condanne, dato che l'articolo contemplava l'insurrezione contro i poteri dello Stato in relazione all'articolo 120 del vecchio Codice penale Zanardelli. In seguito, il tribunale condannò con l'articolo 4 la cui dizione era la seguente: « Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni; chi ne fa parte con la reclusione da due a cinque anni, e con la stessa pena chi fa propaganda dei programmi e dei metodi di queste associazioni ».

Successivamente, entrato in vigore il Codice Rocco, gli articoli che venivano applicati agli imputati, erano gli articoli 270, 271 e 272. Ai comunisti che erano la stragrande maggioranza — senza offesa per nessuno — dei condannati dal tribunale speciale, si applicava l'articolo 270. Tale articolo dice: « Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza, dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, è punito con la reclusione da due a dodici anni ».

Tutti i comunisti sono stati condannati in base a questo articolo del Codice Rocco, che fra l'altro è tuttora in vigore.

Ora, onorevole Gava, quando si tratterà di discutere i casi singoli che cosa accadrà? Con la disposizione che lei sottopone all'esame del Senato, le Commissioni diranno che noi, la stragrande maggioranza dei condannati del Tribunale speciale, non siamo stati condannati per il ripristino delle libertà costituzionali, ma perchè, secondo la sentenza del Tribunale speciale, volevamo instaurare la dittatura di una classe sociale sulle altre; e, poichè non possiamo ignorare in quale atmosfera politica viviamo e dimenticare che questa stessa accusa ci viene mossa dal Governo e dalla maggioranza; poichè non possiamo ignorare il regime di discriminazione che si tende a creare nel nostro Paese, che si è deciso di creare e io mi auguro non ci si riesca per il bene del nostro Paese, per impedire che esso venga trascinato di nuovo dove fu trascinato dal regime fascista, abbiamo il diritto di dire che questa disposizione è quanto meno estremamente sospettosa e che non può essere accettata perchè con essa si può introdurre, volutamente o no, un elemento in base al quale potrebbe accadere che a decidere o meno del diritto alle provvidenze sarebbe la sentenza del Tribunale speciale. Si dirà che qui noi esprimiamo una preoccupazione di parte, che ci preoccupiamo delle vittime, degli uccisi di parte nostra; ma se anche così fosse sarebbe una giusta preoccupazione e tanto più giusta in quanto, come dicevo poc'anzi, e pur respingendo l'accusa che ci vien fatta di voler monopolizzare la Resistenza e la lotta contro il fascismo, non si può contestare e non riconoscere che, ad esempio, la grande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale è stata costituita dai comunisti. E se fosse vero che i quattromila e più comunisti condannati dal Tribunale speciale, che costituiscono circa l'85 per cento dei condannati, non avessero combattuto per la democrazia, allora dovremmo giungere alla triste conclusione che il nostro Paese non ha avuto combattenti che si siano levati contro la tirannia per la libertà e per la giustizia! Ma per nostra fortuna, non è stato così!

Ho fatto in questi giorni una ricerca delle condanne del Tribunale speciale, ricerca piut-

tosto lunga e purtroppo incompleta perchè scarsi sono i documenti; sono però riuscito ad ottenere dati sul numero e la qualifica politica dei condannati. Leggiamo queste cifre, anche perchè il Paese sappia quanti uomini sono passati davanti al Tirbunale speciale, nel periodo più triste e angoscioso della nostra vita, all'insaputa dei più, nel silenzio di tomba che regnava nel Paese.

Nei primi anni di applicazione delle leggi eccezionali si sono avuti 807 condannati dal Tribunale speciale dei quali 758 comunisti e 14 socialisti. Nel 1929 141 condannati, dei quali 133 comunisti e 2 socialisti; nel 1930, 184 condannati dei quali 179 comunisti, 5 socialisti; nel 1931, 464 condannati, dei quali 444 comunisti, 3 socialisti; nel 1932, 207 condannati dei quali 181 comunisti, 1 socialista; nel 1933, 57 condannati, dei quali 54 comunisti, 1 socialista; nel 1934, 260 condannati, dei quali 242 comunisti, 5 socialisti; nel 1935, 213 condannati, di cui 203 comunisti, 2 socialisti; nel 1936, 228 condannati, dei quali 203 comunisti, 3 socialisti; nel 1937, 165 condannati, dei quali 152 comunisti, 5 socialisti; nel 1938, 305 condannati, dei quali 300 comunisti, 4 socialisti; nel 1939, 318 condannati dei quali 311 comunisti, 7 socialisti; nel 1940 non ho trovato altro che una sola cifra, 180 condannati; nel 1941 egualmente una sola cifra, 615 condannati; nel 1943 142 condannati, dei quali 85 comunisti, 2 socialisti, 29 nazionalisti sloveni. I rimanenti condannati sono qualche anarchico, antifascisti generici non definiti, nazionalisti sloveni, e appartenenti al valoroso movimento di « Giustizia e Libertà ».

Onorevoli colleghi, noi vi domandiamo se avete intenzione di escludere dalle poche provvidenze di questa legge la grande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale, e questa domanda rivolgiamo in modo particolare all'onorevole Gava, perchè è bene che su questa questione ci si parli molto chiaramente in quanto, ripeto, la proposta formulazione governativa potrebbe creare, anche se così non fosse nelle intenzioni del legislatore, una possibilità di discriminazione che non può essere assolutamente accettata, e che non è nella intenzione di chi ha presentato la legge, nè — come io spero — del Senato che deve esaminarla. Noi vogliamo che non vi siano esclusi da questo provvedimento; chiediamo che tutti i condannati, che tutte le vittime del fascismo, di qualunque parte, colore e ideologia, vi siano comprese senza distinzione, in nome della stessa causa che li ha uniti, in nome della grande causa per la quale hanno combattuto.

Se talvolta, onorevoli colleghi, vi capitasse di fermarvi nella cittadina di Civitavecchia, non trascurate una visita alla casa penale ove per lunghi anni vi fu il maggiore concentramento dei condannati politici antifascisti. Sulle mura di quella prigione ove tanti combattenti lottarono e attesero con fiducia e fermezza, ove trascorsero la loro giovinezza i migliori figli del popolo italiano, una lapide, apposta, credo, due anni or sono, reca:

« Questo marmo senza nomi — a ricordo solidale — del comune sacrificio — dietro le mura serrate dentro le celle custodite — pongono e consacrano — i cento e cento e cento prigionieri politici — che al fascismo opponendosi — riscattarono l'umiliata dignità nazionale — di fisiche sofferenze e di ideali certezze — nutrendo la loro lunga attesa — nello studio costante qui attinsero nuove forze — per meglio servire nelle ulteriori lotte — la libertà e la democrazia ».

Essi furono uniti, dunque, nelle comuni prigioni, nelle comuni sofferenze ed anche nel cocomune studio per rafforzarsi in previsione delle lotte future per la libertà e la democrazia. Sta ora al Senato impedire che questo comune sacrificio venga rinnegato, venga misconosciuto da un provvedimento di legge che suonerebbe offesa a tutti gli italiani antifascisti. Noi vi chiediamo di approvare il disegno di legge nel testo che è stato presentato, cosicchè esso sia il più largo possibile e consenta a tutte le vittime del fascismo di prima e di dopo, comunque colpite, di usufruire dei pochi benefici che il provvedimento contempla. Per noi il progetto di legge è qualcosa di più che la richiesta di una provvidenza: è la richiesta che la Repubblica sorta dall'antifascismo rimanga fedele alla causa dalla quale è sorta, e ne costituisce le fondamenta. Qui, onorevoli colleghi,

non vi sono vittime a chiedere un sussidio o una pensione, ma i combattenti dell'antifascismo, l'antifascismo con la sua bandiera gloriosa, la bandiera di Amendola, di Matteotti, di Gramsci, di Di Vagno, di Curiel a manifestare la volontà decisa a sbarrare ancora una volta la strada alle forze della guerra, della reazione e della barbarie fascista. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pezzini. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che a questa ora e a questo punto della discussione, dopo i due appassionati interventi della senatrice Merlin e del senatore Minio, io che non ho la calda eloquenza della collega Merlin dovrò contenere necessariamente il mio intervento nei più ristretti limiti di tempo, anche per non abusare della cortese attenzione degli onorevoli colleghi che hanno avuto la perseveranza di continuare a sedere in quest'Aula a quest'ora.

Il provvedimento che si invoca con la proposta di legge sottoposta al nostro esame e che è inteso a dare provvidenze se non congrue — perchè non potrebbero mai esserlo — almeno in misura accettabile a quei cittadini che per la loro fedeltà alla libertà e al metodo democratico e per la loro attività antifascista hanno subìto persecuzioni, arresti, violenze, condanne con conseguenti danni alle persone e ai beni, è informato evidentemente a ragioni di giustizia e di moralità. Il nostro atteggiamento, dunque, quello mio personale e quello — presumo — di tutti gli onorevoli colleghi della mia parte, non può che essere di piena adesione e di pronto consenso a questa iniziativa.

I proponenti hanno rilevato e lamentato il ritardo con cui il disegno di legge perviene all'esame del Senato. Il rilievo è obiettivamente fondato; dopo dieci anni dall'avvento del governo democratico, questa legge arriva certamente in ritardo. Tuttavia vorrei che non fossimo così assoluti nell'attribuire la responsabilità e la colpa di questo ritardo al Governo o al Parlamento o a chicchessia. Mi pare che le difficoltà che incontra una legge di questo genere siano nelle cose, siano difficoltà oggettive, non facilmente superabili.

È stato già rilevato dal relatore, onorevole Piechele, quanto sarebbe pericoloso affermare in via assoluta che lo Stato debba intervenire con la concessione di pensioni e di indennizzi a favore dei cittadini che furono vittime di eventi che eventualmente non si potessero far risalire nè direttamente nè indirettamente all'attività dello Stato o dei suoi organi; è stata rilevata la difficoltà, se non la impossibilità, in certi casi, di un sicuro accertamento delle cause, nonchè della sussistenza e consistenza del danno derivato da certi eventi verificatisi a tanta distanza di tempo.

La difficoltà di un regolamento legislativo in materia è comprovata dal fatto che, malgrado che noi siamo tutti unanimi nel riconoscere che il principio informatore di questa proposta risponde ad una esigenza di giustizia e di moralità e nonostante l'impegno col quale la competente Commissione ne ha affrontato l'esame, non è stato ancora possibile raggiungere un accordo sul testo della legge da approvare; cosicchè il Senato si trova di fronte a tre testi diversi, il testo dei proponenti, il testo della Commissione, il testo del Governo. Le provvidenze che si invocano consistono essenzialmente, primo: nella corresponsione di una pensione o di un assegno calcolati sulla base della legge 10 agosto 1950, n. 648 a favore di coloro che, in conseguenza delle violenze patite, abbiano subìto una diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore al 30 per cento, nonchè ai familiari superstiti dei condannati a morte dai Tribunali speciali, dei morti in carcere, al confino o in conseguenza delle violenze fasciste; secondo: un risarcimento dei danni per i beni mobili e immobili; terzo: una sanatoria per la irregolare posizione contributiva degli assicurati della Previdenza sociale, nel caso in cui, in conseguenza delle patite persecuzioni, si siano trovati nella impossibilità materiale di provvedere al regolare pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Vorrei chiedere anzitutto su quale testo il Senato dovrà discutere, perchè questa premessa ha la sua importanza.

Se vogliamo aver riguardo al testo dei proponenti, è opportuno rilevare che i beneficiari delle disponende provvidenze dovrebbero essere tutti quei cittadini italiani d'ambo i sessi che, a causa delle loro opinioni o della loro attività antifascista, dal 23 marzo 1919 al 28 ot-

tobre 1922 furono vittime di violenza nella persona ad opera di appartenenti al movimento o partito fascista, o di gruppi o di individui comunque operanti con esso in accordo; ovvero che, dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, subirono violenze nella persona o furono condannati a pene o misure restrittive della libertà personale ad opera della Polizia o del Tribunale speciale, oppure furono vittime di violenze nella persona da parte di individui, soli o raggruppati, appartenenti al movimento fascista e organizzazioni collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Ora a me sembra, per quanto riguarda la data iniziale di decorrenza della validità della emananda legge, che nessuna questione debba sorgere per il periodo che va dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, cioè dopo la cosiddetta marcia su Roma e quando il partito fascista si trasformò malauguratamente in regime; poichè è legittima la presunzione che le violenze patite dagli antifascisti durante tale periodo siano state subìte ad opera diretta o indiretta degli organi dello Stato fascista e come tali se ne possa far risalire la responsabilità all'organo statale. (*Interruzione del senatore Lussu*).

Non altrettanto si può dire per il periodo anteriore al 28 ottobre 1922; per il quale confesso di avere molta perplessità.

Di questo periodo, noi che lo abbiamo vissuto e sofferto, abbiamo un penoso ricordo, come di quello che preparò l'avvento della dittatura fascista e che fu contrassegnato da un progressivo decadimento dell'impero della legge e dell'autorità dello Stato, che avrebbe dovuto essere e non seppe esserlo imparziale difensore della libertà di tutti i cittadini, e soprattutto da un progressivo inasprimento delle violenze indiscrimate e delle lotte intestine.

Dal 1919 al 1922, fatti e nomi sono dolorosamente presenti alla nostra memoria e non soltanto quelli che sono stati qui ricordati dall'onorevole Minio — l'illegalismo e la violenza dello squadrismo fascista furono spesso una reazione illegittima ed una ritorsione cieca e sanguinaria alle faziosità e alle violenze di altri estremismi.

TERRACINI. Quella fascista fu una reazione sanguinaria ed impunita contro violenze ferocemente punite successivamente dai Tribunali speciali.

MARZOLA. C'era la connivenza dello Stato.

PEZZINI. Non sempre punite, onorevole Terracini. Comunque è positivo che violenze furono commesse anche da parte di non fascisti.

Non è di buon gusto ricorrere a riferimenti personali; ma gli onorevoli colleghi mi consentano questo riferimento ad un fatto che mi riguarda personalmente e che serve a me per giustificare questa mia perplessità a considerare il periodo pre-fascista alla stregua di quello successivo alla « marcia su Roma ».

Nel 1920 e nel 1921, prima a Pavia, dove frequentavo un corso di allievi ufficiali studenti universitari, e poi a Bergamo, dove ero redattore di un quotidiano cattolico, ho io stesso subìto ripetute violenze, sia pure di non grave entità, non già da parte fascista, ma proprio da parte di estremisti rossi. Queste violenze rosse, in verità, non mi hanno risparmiato in seguito dal subire ben più gravi violenze da parte dei fascisti!

Sta di fatto che, in quel torbido dopoguerra, non tutte le violenze di cui furono vittime i cittadini italiani provennero da una sola parte. Come faremo a fare questa discriminazione? Qui non vogliamo disporre provvidenze a favore di coloro che hanno subìto persecuzioni e violenze da parte del fascismo e per la loro attività antifascista; ma per coloro che, per amore di libertà, sono stati vittime di violenze da altra parte, come provvederemo?

TERRACINI. Hanno ricevuto durante il tempo fascista onori, danaro e benefici a bizzeffe.

PEZZINI. Non è vero. Per lo meno quelli che sono morti non hanno avuto onori e benefici, se non quello di essere sfruttati dal martirologio fascista.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Pezzini non li ha avuti.

TERRACINI. È stato così reticente da non dire le violenze che subì. Deprecabili sempre, ma non certamente gravi.

PEZZINI. D'accordo! Non mi hanno rotto le ossa, come poi hanno fatto i fascisti. (*Scambio di interruzioni fra il senatore Terracini e il Ministro del tesoro*).

Mi consenta, onorevole Terracini, di continuare il mio breve intervento. Io ritengo che la indiscriminazione delle violenze di quel torbido periodo renda particolarmente incerta e difficile ogni e qualsiasi indagine rivolta a stabilire le responsabilità dei delittuosi eventi allora verificatisi; per cui ritengo che dovremo procedere molto cautamente nell'affermare da quando e fin dove sussiste la responsabilità dello Stato e da quale data dovremo partire per attribuire i benefici previsti da questa legge alle vittime di persecuzioni e violenze.

Per quanto riguarda i danni alle cose, io non posso che condividere le osservazioni del relatore Piechele. Nella sua relazione si legge che, a tanta distanza di tempo, sarà molto difficile, se non impossibile, l'accertamento sicuro della sussistenza e dell'ammontare di tali danni. È una preoccupazione che mi sembra fondata e legittima, per cui la norma che dovrà scaturire dalla legge dovrà essere su questo punto particolarmente prudente.

Ed infine, per quanto riguarda quella sanatoria a favore degli assicurati della Previdenza sociale che viene invocata dai proponenti della legge, vorrei ricordare che, quando questa proposta di legge fu presentata al Senato nella precedente legislatura, la Presidenza di allora ritenne di chiedere su di essa il parere della decima Commissione, di cui anche allora io facevo parte.

Il parere della decima Commissione, espresso allora, per quanto di sua competenza, limitatamente all'articolo 4, dichiarava di essere favorevole dal punto di vista tecnico-giuridico alla proposta di computare utili, ai fini contributivi e del diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia, i periodi di detenzione, di confino e di espatrio, nel caso in cui gli assicurati avessero versato nella impossibilità materiale di provvedere al regolare pagamento dei contributi; e questo in analogia a quanto dispone l'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che considera utili ai fini della pensione i periodi di disoccupazione involontaria indennizzata e di degenza sanatoriale, come già erano considerati utili agli stessi fini i periodi di malattia, di servizio militare effettivo, di interruzione obbligatoria del lavoro per le lavoratrici madri, ecc. La validità di quel parere indubbiamente sussiste. Mi sembra, infatti, in relazione a quanto dispone il ricordato disposto di legge, che a maggior ragione si possano considerare utili ai fini assicurativi i periodi di detenzione, di confino o di esilio, nei quali evidentemente chi stava costretto nelle carceri o confinato o esiliato non poteva continuare a versare i contributi assicurativi e previdenziali.

Concludendo, io mi auguro che possa essere trovata una formulazione di questa legge che possa trovare il consenso e l'approvazione di tutti i componenti di questa assemblea consenzienti con i princìpi informatori della proposta di legge. È un atto di giustizia che noi abbiamo il dovere di compiere verso tutti quei nostri fratelli che hanno sofferto ingiustizie e danni per la loro fedeltà alla libertà e al metodo democratico.

È ormai tempo che, senza ulteriori remore, anche in questo settore sia resa finalmente giustizia! (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere: 1° quando e in qual senso verrà sciolta la riserva di anzianità con la quale i cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria (in esecuzione della legge 24 dicembre 1949, n. 983) venivano promossi al grado decimo con decorrenza provvisoria dal 14 ottobre 1952; 2° quale anzianità verrà attribuita nel grado decimo in base all'articolo 5 della citata legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari ex aiutanti che hanno superato l'esame d'idoneità, in atto, per la promozione al grado nono, al momento della formazione della relativa graduatoria, ai fini della esatta applicazione dell'ultima parte dell'articolo 56 regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (913).

PICCHIOTTI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere: *a*) se gli consti che in un grave dibattimento penale per omicidio, pendente alla Corte d'assise di primo grado di Brescia, l'ufficio del Pubblico ministero abbia trasmesso per l'unione agli atti dello stesso procedimento, un fascicolo relativo ad altro procedimento penale per falsa testimonianza, anzichè dar corso alla relativa istruttoria, violando con ciò il segreto istruttorio con grave pregiudizio degli imputati; b) se gli consti altresì che nello stesso dibattimento sia stato consentito dal Presidente alla parte lesa, coinvolta nel procedimento per falsa testimonianza, asserire fatti estranei alla causa e gravemente lesivi del decoro e della reputazione di un teste già sentito nel procedimento per falsa testimonianza; *c*) se, in caso affermativo, intende adottare provvedimenti e quali (914).

BUIZZA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per assicurare la contrattazione dei mutui da parte delle cooperative ed altri enti e società per la costruzione di case popolari ed economiche, dato che i contributi dello Stato, previsti dalle leggi 1° dicembre 1953, n. 901, e 22 aprile 1954, n. 169, consentono di effettuare costruzioni per un importo complessivo di lire 75 miliardi, mentre istituti finanziatori, quali la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto della previdenza sociale, l'I.N.A.I.L., l'I.N.A., il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. pare abbiano soltanto una disponibilità annuale complessiva di circa lire trenta miliardi da destinare ad operazioni di mutui rimborsabili in annualità, senza tener conto che agli stessi Istituti attingono gli Enti locali per la contrattazione di mutui per l'esecuzione di opere di cui alla legge Tupini del 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Di talchè, senza l'intervento di apposite provvidenze, il programma edilizio non potrebbe avere normale svolgimento e dovrebbe subire notevoli ritardi (915).

ROMANO Domenico.

PRESIDENTE. Domani, giovedì 16 dicembre, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (101).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato (232-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

3. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

4. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

5. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

6. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

7. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

8. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 20,35.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti